

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1955

"Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

gennaio 2010
n. 186



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1955

"Conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, recante proroga
di termini previsti da
disposizioni legislative"

gennaio 2010

n. 186

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA.....	23
Articolo 1, commi 1-3 <i>(Prosecuzione delle disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato e contrasto ai paradisi fiscali)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 1, comma 4 <i>(Studi di settore)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 1, comma 5 <i>(Proroga per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 1, comma 6 <i>(Trasmissioni telematiche dei sostituti d'imposta)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 1, comma 7 <i>(Proroga termini per il ravvedimento operoso per la presentazione del modulo RW)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 1, comma 8 <i>(Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 1, comma 9 <i>(Proroga dei componenti delle commissioni censuarie)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 1, commi 10 e 11 <i>(Proroga della sospensione degli adempimenti tributari nelle aree colpite dal sisma dell'Aquila)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 1, commi 12 e 13 <i>(Proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità)</i>	
Scheda di lettura.....	49

Articolo 1, comma 14 <i>(Proroga dell'attività di consulenza in materia di investimenti)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 1, comma 15 <i>(Conservazione delle somme iscritte in bilancio per l'anno 2009 relative al 5 per mille)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 1, comma 16 <i>(Proroga della certificazione della esigibilità dei crediti)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 1, comma 17 <i>(Differimento del termine per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale delle SIIQ)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 1, comma 18 <i>(Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 1, comma 19 <i>(Inquadramento del personale in comando delle Poste italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 1, comma 20 <i>(Proroga per il mantenimento in bilancio di risorse per l'erogazione del TFR)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 1, comma 21 <i>(Ordinamento transitorio di Roma capitale)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 1, commi 22 e 23 <i>(Mantenimento in bilancio di somme disponibili sul fondo per la tutela dell'ambiente)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 2, comma 1 <i>(Azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 2, comma 2 <i>(Proroga degli accordi di collaborazione radiotelevisiva con la Repubblica di San Marino)</i>	
Scheda di lettura.....	71

Articolo 2, comma 3 (<i>Convenzione con Radio radicale</i>)	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 2, comma 4 (<i>Ente irriguo umbro-toscano</i>)	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 2, comma 5 (<i>Cessazione dell'effetto di pubblicità legale delle pubblicazioni cartacee</i>)	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 2, commi 6 e 7 (<i>Ente irriguo Puglia, Lucania ed Irpinia</i>)	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 2, comma 8 (<i>Proroga validità graduatorie personale P.A.</i>)	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 3, comma 1 (<i>Obbligo di licenza per gli internet point</i>)	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 3, comma 2 (<i>Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali</i>)	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 3, comma 3 (<i>Inserimento delle impronte digitali nelle carte di identità</i>)	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 3, comma 4 (<i>Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni</i>)	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 3, comma 5 (<i>Risorse per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani</i>)	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 3, comma 6 (<i>Concorso per direttore antincendi</i>)	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 3, comma 7 (<i>Promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato</i>)	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 3, comma 8 (<i>Rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali</i>)	
Scheda di lettura.....	97

Articolo 4, commi 1, 3-6 <i>(Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 4, comma 2 <i>(Attribuzione punteggio in base al pregresso iter scolastico per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 4, comma 7 <i>(Assunzione di personale da parte della Polizia di Stato, del Corpo dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 5, comma 1 <i>(Concessioni aeroportuali)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 5, comma 2 <i>(Limitazioni alla guida)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 5, comma 3 <i>(Trasporto persone mediante autoservizi non di linea)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 5, comma 4 <i>(Disposizioni in materia di arbitrati)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 5, comma 5 <i>(Riordino del Corpo delle capitanerie di porto)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 5, comma 6 <i>(Oneri per gli utenti degli aeroporti)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 5, comma 7 <i>(Proroga del blocco delle tariffe ed ampliamento delle esclusioni al blocco)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 6 <i>(Proroga di termini in materia sanitaria)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 7, comma 1 <i>(Proroga del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario - CNVSU)</i>	
Scheda di lettura.....	137

Articolo 7, comma 2 <i>(Proroga di disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 7, comma 3 <i>(Proroga delle convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 7, comma 4 <i>(Proroga del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)</i>	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 7, comma 5 <i>(Proroga in materia di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti e i luoghi della cultura)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 8, comma 1 <i>(Proroga del termine per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 8, comma 2 <i>(Proroga dell'autorizzazione ad assumere per l'ISPRA)</i>	
Scheda di lettura.....	155
Articolo 8, comma 3 <i>(Proroga adozione tariffa integrata ambientale (TIA))</i>	
Scheda di lettura.....	157
Articolo 8, comma 4 <i>(Modifiche al D.Lgs. n.161 del 2006)</i>	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 9 <i>(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 10 <i>(Istituti di cultura all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	169

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria)

I **commi 1 e 2** riaprono i termini previsti dall'art. 13-bis del decreto-legge 78/2009 con il quale è stata istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da versare nell'ipotesi di rimpatrio o regolarizzazione delle stesse (cd. "scudo fiscale"). Più in dettaglio, il **comma 1** stabilisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possano essere effettuate fino al 30 aprile 2010, secondo quanto previsto dal suddetto art. 13-bis del decreto-legge 78/2009. Il **comma 2** individua l'aliquota - maggiorata - dell'imposta straordinaria da versare nell'ipotesi di operazioni di rimpatrio o regolarizzazione delle attività detenute all'estero successive al 15 dicembre 2009.

Il **comma 3** dispone, attraverso una novella all'art. 12 del decreto-legge 78/2009 in materia di contrasto ai paradisi fiscali, il raddoppio sia dei termini per gli accertamenti basati sulla presunzione di cui al comma 2 dello stesso articolo, sia dei termini previsti per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni di norme tributarie.

Il **comma 4** posticipa di 6 mesi il termine entro il quale, relativamente agli anni 2009 e 2010, gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Il **comma 5** proroga al 31 dicembre 2010 il termine trascorso il quale l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 6** differisce al gennaio 2011 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Il **comma 7** proroga al 30 aprile 2010 il termine di 90 giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008.

Il **comma 8** proroga, per i periodi d'imposta 2009 e 2010, l'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

Il **comma 9** proroga la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie, già nominati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di ulteriori due anni decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico stesso.

Il **comma 10** prevede la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 (e individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39). La proroga è disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Il **comma 11** reca la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 12** dispone la proroga per un anno dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione.

Consequente a quanto previsto dal comma 12 è la proroga disposta dal successivo **comma 13**, concernente la sanatoria degli illeciti amministrativi delle concessionarie della riscossione disposta dall'art. 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto-legge 248/2007.

Il **comma 14** proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera *f*) dell'art 1, comma 5, del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Il **comma 15** prevede che le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui sul fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF per l'anno finanziario 2009, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, siano mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il **comma 16** prevede la proroga, per l'anno 2010, della procedura - introdotta in via sperimentale nell'anno 2009 dall'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - di certificazione del credito per somme dovute nei casi di somministrazione, forniture e appalti agli enti locali e alle regioni. Il citato comma 3-*bis* dell'art. 9 del decreto-legge 185/2008 ha infatti previsto la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Il **comma 17** proroga di due anni (dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2010) il termine concesso per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ). La proroga viene disposta novellando la legge finanziaria 2007: per effetto della modifica apportata l'opzione per il regime speciale delle SIIQ può essere esercitata entro il 30 aprile 2010 (anziché entro il 30 aprile 2008) relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 (anziché del 30 giugno 2007).

Il **comma 18** riguarda le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 2012 in attesa che sia modificata la legislazione nazionale in materia.

Il **comma 19**, attraverso una novella alla legge finanziaria per il 2008, proroga al 2010 la possibilità per il personale di Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici di essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche e, a tal fine, proroga i relativi provvedimenti di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Il **comma 20** dispone che vengano mantenute in bilancio nel conto dei residui - per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo - le quote accantonate per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai lavoratori dipendenti del settore privato, previsti dall'art. 2120 c.c.. Le somme accantonate alla data del 31 dicembre 2009 confluiscono nell'apposito Fondo, istituito ai sensi della legge finanziaria 2007, gestito dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.

Il **comma 21** modifica l'art. 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, laddove viene prevista l'emanazione di norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. La disposizione in esame prevede in particolare la possibilità che, ai fini della definizione della suddetta disciplina transitoria, possano essere adottati anche più decreti legislativi (in luogo di un decreto legislativo unico).

Il **comma 22** prevede il mantenimento in bilancio, per l'anno 2010, delle disponibilità finanziarie relative ai residui di stanziamento ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Il **comma 23** provvede alla compensazione degli effetti finanziari recati dal comma 22 sui saldi di finanza pubblica - valutabili nell'ordine di 29 milioni di euro per l'anno 2010 e di 14 milioni di euro per l'anno 2011 - mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Articolo 2

(Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale)

Il **comma 1** consente all'Italia di mantenere un esplicito impegno preso in sede NATO, al vertice di Varsavia: continuare ad assicurare, fino al 31 dicembre 2010, le azioni di diffusione della comunicazione sulle azioni di peacekeeping svolte dal contingente NATO in Afghanistan mediante la proroga della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento

per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International.

Il **comma 2** autorizza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A..

Il **comma 3** proroga la convenzione con il "Centro di produzione s.p.a." (Radio radicale) sottoscritta ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 224/1998.

Il **comma 4** dispone che, al fine di consentire al commissario *ad acta* di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato dalla regioni interessate, la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano termini entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, come prorogato con interventi normativi successivi fino al 6 novembre 2009.

Il **comma 5** prevede lo slittamento al 1 luglio 2010 del termine, originariamente fissato dal comma 5 dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 al 1° gennaio 2010, in relazione al quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

I **commi 6 e 7** riguardano l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI). Essi dispongono che il termine previsto dall'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 per l'adozione del regolamento di riordino del suddetto ente sia prorogato al 31 dicembre 2010 e recano la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 8** dispone una nuova proroga del termine di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni.

Articolo 3

(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno)

Il **comma 1** proroga per tutto il 2010 l'obbligo di richiedere licenza al questore per chi intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci

apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (ad esempio, i c.d. "internet point").

Il **comma 2** estende all'anno 2010 le disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali di cui all'art. 4 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3.

Il **comma 3** posticipa al 1 gennaio 2011 il momento a partire dal quale le carte di identità dovranno essere munite delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Il **comma 4** posticipa al 31 dicembre 2010 la data a decorrere dalla quale non sarà più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

Il **comma 5** proroga sino al completamento dei relativi interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine per il mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

Il **comma 6** proroga al 31 dicembre 2010 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.

Il **comma 7** posticipa al 31 dicembre 2012 il momento a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato sarà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento.

Il **comma 8** differisce al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008.

Articolo 4

(Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia)

Il **comma 1** proroga di cinque anni (dal 2010 al 2015) la disciplina transitoria dettata dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di reclutamento dei sergenti.

Il **comma 2** è volto a differire all'anno accademico 2011-2012 l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 21/2008, che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, non solo sulla base del risultato conseguito nel *test* di ingresso da parte del candidato, ma anche dei risultati ottenuti da questi nel pregresso *iter* scolastico.

Il **comma 3** reca alcuni interventi di proroga concernenti termini previsti da alcune norme del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante "*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*".

Il **comma 4** proroga al 31 gennaio 2010 il termine del 31 dicembre 2009 previsto dall'art. 6-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 che prevede il reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Il **comma 5** differisce al 31 dicembre 2012, a partire dalla aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009, l'applicazione degli art. 16, comma 2, e 18, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante "*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*".

Il **comma 6** contiene la "clausola di invarianza finanziaria" relativamente ai commi 3 e 5, in base alla quale dalle disposizioni in essi contenute non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 7** proroga al 31 maggio 2010 il termine per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato).

Articolo 5

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della concessione aeroportuale.

Il **comma 2** proroga dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei "neopatentati".

Il **comma 3** proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina del servizio taxi e noleggio con conducente, che sarebbero dovute entrare in vigore il 29 febbraio 2009, ma sono state già oggetto di precedenti proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2009.

Il **comma 4** proroga, fino al 30 giugno 2010, l'entrata in vigore della norma che vieta gli arbitrati come strumento alternativo per risolvere le controversie in materia di appalti pubblici; la proroga è effettuata nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE relativa al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Il **comma 5** proroga al 31 dicembre 2010 il termine per realizzare un aggiornamento dell'apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera al fine di conformarne l'assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale.

Il **comma 6** proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, basati sui criteri stabili dal CIPE, con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge

324/1976. Inoltre, è disposta la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti, disposta transitoriamente in attesa della predetta definizione dei criteri, qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.

Il **comma 7** proroga al 31 dicembre 2010 il blocco selettivo delle tariffe ed allarga ulteriormente la deroga al blocco, comprendendovi la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché i servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico.

Articolo 6

(Proroga di termini in materia sanitaria)

Il **comma 1** proroga una norma transitoria, relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.

Il **comma 2** è inteso a correggere un'incongruenza formale, presente nell'art. 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172 (*"Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato"*). La correzione in oggetto esplicita che anche le assunzioni (a tempo indeterminato) da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, autorizzate secondo la procedura e i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere effettuate entro il termine - già previsto in via generale per tutte le pubbliche amministrazioni interessate - del 31 dicembre 2010 (mentre il summenzionato comma 8, secondo periodo, fa riferimento al termine del 31 dicembre 2009).

Il **comma 3** proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011 l'applicazione della disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici.

Il **comma 4** proroga l'applicazione della disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali, spostando il termine di decorrenza suddetto dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2012.

I **commi 5 e 6** prorogano dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il meccanismo cosiddetto del *pay back*, concesso (in via provvisoria) come possibilità alternativa alla riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale.

I **commi da 7 a 9** recano un finanziamento di 8 milioni di euro, per l'anno 2010, in favore dell'Istituto superiore di sanità, ai fini dello svolgimento, con i propri dipendenti, dei compiti inerenti al coordinamento delle attività di ricerca

per la tutela della salute pubblica, alla sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché alla gestione dei registri nazionali.

Articolo 7

(Proroga di termini in materia di istruzione)

Il **comma 1** proroga il termine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l' Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010.

In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari, il **comma 2** proroga di un anno le norme transitorie che regolano la formazione delle commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa dei candidati, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180.

Il **comma 3** proroga di un anno le disposizioni di cui all'art. 37, comma 2-*quater*, del decreto-legge 207/2008, concernenti le convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Il **comma 4** proroga fino al 30 settembre 2010, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2007.

Il **comma 5** mira a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (cosiddetti "servizi aggiuntivi") presso gli istituti e i luoghi della cultura, nelle more del completamento della complessa attività ricognitiva, istruttoria e di riprogettazione di tali servizi in corso di svolgimento da parte dell'apposita Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine si dispone che i rapporti comunque in atto relativi ai citati servizi restino efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.

Articolo 8

(Proroga di termini in materia ambientale)

Il **comma 1** proroga al 28 febbraio 2010 il termine, fissato al 22 dicembre 2009 dalla direttiva 2000/60/CE (cd. direttiva acque) e trasposto nell'ordinamento nazionale dal comma 3-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 208/2008, per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'art. 13 della direttiva (recepito dall'art. 117 del cd. Codice ambientale recato dal decreto legislativo 152/2006).

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione ad assumere disposta per l'APAT dall'art. 1, comma 347, della legge 244/2007 ed avente effetto anche per l'ISPRA, sino al completamento delle relative procedure, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 208/2008.

Il **comma 3** differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa ambientale integrata (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.

Il **comma 4** proroga di un anno il termine, previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 (recante "*Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria*") per l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Articolo 9

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

Il **comma 1** prevede la possibilità di prorogare fino alla fine dell'anno 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previa riduzione delle relative commissioni del 5%.

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) cosiddetti «nuovi» (cioè immessi sui mercati dopo il 13 agosto 2005) di cui agli artt. 11, commi 1 e 2, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Il **comma 3** prevede la proroga della normativa transitoria del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 209/2005. In particolare, esso proroga di ulteriori 6 mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice.

Il **comma 4** riguarda le zone franche urbane, e modifica i commi 341, 341-ter e 341-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). In particolare, esso fissa al 1° marzo 2010 il termine a decorrere dal quale le piccole e microimprese ubicate nelle aree individuate dal CIPE come zone franche urbane dovranno presentare ai comuni le istanze per usufruire delle agevolazioni previste dalla citata legge finanziaria. Conseguentemente al comma

341 sono state apportate diverse modificazioni, in sostanza sopprimendo la previsione della concessione di agevolazioni fiscali che vengono in pratica sostituite con la concessione di contributi. Con la medesima *ratio* viene modificato il comma 341-*ter* dell'art. 1 della legge n. 296, laddove l'espressione "regime agevolativo" viene sostituito con "contributo". Viene infine soppresso il comma 341-*quater* che prevedeva che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-*ter*.

Articolo 10

(Istituti di cultura all'estero)

La disposizione, senza oneri aggiuntivi per l'erario, rende possibile la proroga di alcuni incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero, già rinnovati per il secondo e ultimo biennio, in scadenza nei primi sei mesi del 2010. Si stabilisce altresì che, limitatamente agli incarichi prorogati, si deroga al limite di età previsto dalla legislazione vigente.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1-3

(Prosecuzione delle disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato e contrasto ai paradisi fiscali)

1. Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.

2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis:

a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;

b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.

3. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».

L'articolo 1, ai commi 1 e 2, riapre i termini previsti dall'articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009¹ con il quale è stata istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da versare nell'ipotesi di rimpatrio o regolarizzazione delle stesse.

Più in dettaglio, il **comma 1** stabilisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività detenute all'estero a partire da una data non

¹ *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.*

successiva al 31 dicembre 2008 possano essere effettuate fino al 30 aprile 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Si ricorda qui di seguito, in estrema sintesi, che l'articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, modificato dal decreto-legge n. 103 del 2009, ha introdotto una disciplina riguardante i capitali esportati o detenuti in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera sanciti dal decreto legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990.

Detta disciplina (c.d. scudo fiscale-*ter*) ha consentito, nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 dicembre 2009, la regolarizzazione o il rimpatrio delle attività detenute all'estero in una data non successiva al 31 dicembre 2008. L'operazione si è perfezionata con il pagamento dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali istituita dallo stesso articolo.

La disciplina si è applicata nei confronti dei seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: persone fisiche (anche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo), enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Il comma 7-bis dell'articolo 13-bis ha successivamente incluso nel campo di applicazione le imprese estere di cui agli articoli 167 e 168 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), ossia le imprese situate nei paesi a fiscalità vantaggiata (c.d. paradisi fiscali) le cui partecipazioni di controllo o di collegamento sono detenute da soggetti residenti in Italia ai quali, ai sensi dei richiamati articoli 167 e 168, viene imputato per trasparenza il reddito della partecipata in proporzione alla quota detenuta.

Sono state previste due diverse modalità applicative, in funzione dello Stato estero nel quale si trovassero le attività interessate dalla disciplina:

- qualora le attività si trovassero in paesi non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione di quelli indicati nel punto successivo, la procedura è stata subordinata al cosiddetto rimpatrio dei capitali, ovvero al rientro in Italia del denaro e delle attività;
- qualora le attività si trovassero in paesi dell'Unione europea ovvero in paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, i soggetti interessati hanno potuto scegliere di regolarizzare, ossia di continuare a mantenere le proprie attività all'estero, ovvero di rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali.

Le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione sono state effettuate attraverso una dichiarazione riservata che il contribuente ha presentato ad un intermediario abilitato.

Gli intermediari hanno garantito l'anonimato delle dichiarazioni di emersione delle attività nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Essi non sono stati tenuti a verificare la congruità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate, tuttavia hanno avuto il compito di verificare la documentazione che viene allegata alla dichiarazione in caso di regolarizzazione delle attività.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 13-bis gli intermediari non sono tenuti agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio disciplinate dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

La dichiarazione riservata doveva essere presentata dal contribuente nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 dicembre 2009. Anche il pagamento dell'imposta da parte del contribuente all'intermediario, che determina il perfezionamento della emersione fiscale, doveva essere effettuato entro il medesimo arco temporale.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, la norma si è applicata alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008.

Sono state oggetto di rimpatrio le somme di denaro e le altre attività finanziarie tra le quali le azioni e gli strumenti finanziari assimilati, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria. Il rimpatrio ha potuto riguardare anche titoli o altre attività finanziarie emesse da soggetti italiani purché detenuti all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in violazione degli obblighi tributari e valutari.

Le operazioni di regolarizzazione sono state estese anche agli investimenti esteri di natura non finanziaria quali, ad esempio, gli immobili, gli oggetti preziosi, le opere d'arte e gli *yacht*. I suddetti investimenti dovevano essere detenuti, secondo quanto affermato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009, "in un Paese europeo o in altro Paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa" a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008.

Gli effetti del rimpatrio o della regolarizzazione sono decorsi dal momento dell'effettivo pagamento dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali.

L'operazione di emersione ha comportato effetti estintivi relativamente agli importi dichiarati e relative sanzioni, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento. E' stata pertanto preclusa l'attività di accertamento tributario e contributivo limitatamente ai periodi d'imposta e agli imponibili che sono stati oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.

Inoltre, virtù dei rinvii contenuti nel comma 4 dell'articolo 13-*bis* agli articoli 14, 15 e 17 del D.L. 350/2001 nonché all'articolo 8, comma 6, lettera *c*) della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) l'emersione ha comportato effetti estintivi di diversi reati, tra i quali la omessa o infedele dichiarazione.

I dati e le notizie comunicati dal contribuente agli intermediari per l'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione non hanno potuto costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in via autonoma o addizionale, in ogni sede amministrativa o giudiziaria. La norma ha precisato inoltre che la sede giudiziaria nella quale tali dati non potevano essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria.

La norma è intervenuta infine anche sulla disciplina delle sanzioni, raddoppiandone la misura minima e massima applicabile. In particolare, in caso di omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi delle attività detenute all'estero nonché dei trasferimenti di valore da e per l'estero la sanzione è stata elevata ad un ammontare compreso tra il 10% e il 50% dell'importo non dichiarato (comma 7 dell'articolo 13-*bis*).

Il **comma 2** dell'articolo 1 in esame individua l'aliquota dell'imposta straordinaria da versare nell'ipotesi di operazioni di rimpatrio o regolarizzazione delle attività detenute all'estero successive al 15 dicembre 2009.

In particolare, l'aliquota sintetica dell'imposta straordinaria viene fissata al 60 per cento annuo per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate tra il 15 dicembre 2009 ed il 28 febbraio 2010, e al 70 per cento per quelle perfezionate dal 1° marzo 2010 fino al 30 aprile 2010 (in luogo dell'aliquota del 50 per cento prevista per le operazioni perfezionate entro il 15 dicembre 2009 dal comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto legge n. 78 del 2009).

Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto legge n. 78 del 2009, la base imponibile dell'imposta è rappresentata dal rendimento presunto dell'attività rimpatriata determinato in ragione del 2 per cento annuo per un periodo di cinque anni. In altri termini, l'imposta è stata applicata ad un imponibile corrispondente al 10 per cento del valore delle attività che si intendeva regolarizzare.

Per l'applicazione dell'imposta è stata quindi fissata una aliquota sintetica del 50 per cento, comprensiva di sanzioni ed interessi, da applicare al rendimento presunto delle attività detenute all'estero (con esclusione della possibilità di scomputare dal pagamento dell'imposta dovuti eventuali ritenute o crediti vantati dal contribuente).

In sostanza, tenuto conto che l'imponibile è stato determinato sulla base di un rendimento presunto annuo del 2 per cento e di un periodo oggetto di emersione fissato in cinque anni e che l'aliquota d'imposta è stata fissata al 50 per cento, il carico tributario si è sostanziato in un importo corrispondente al 5 per cento delle attività finanziarie regolarizzate o rimpatriate.

Il **comma 3** dell'articolo 1 dispone infine, attraverso una novella all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009 in materia di contrasto ai paradisi fiscali, il raddoppio sia dei termini per gli accertamenti basati sulla presunzione di cui al comma 2 dello stesso articolo, sia dei termini previsti per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni di norme tributarie.

Più in dettaglio, il comma in esame introduce all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009 i commi 2-*bis* e 2-*ter*.

Con il comma 2-*bis* si dispone il raddoppio dei termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente all'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2 dello stesso articolo 12.

Si ricorda, al riguardo, che il citato articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell'OCSE, ha recato norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti "paradisi fiscali".

Ai sensi del comma 2 di detto articolo, in particolare, in deroga a ogni vigente disposizione di legge, ai soli fini fiscali si presume che gli investimenti e le attività di

natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, siano stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione (e cioè in evasione fiscale).

Si tratta di una presunzione *iuris tantum*, confutabile dalla prova contraria offerta dal contribuente.

In questa ipotesi sono raddoppiate le sanzioni tributarie non penali previste dalla legge per le violazioni degli obblighi di dichiarazione relative alla dichiarazione delle imposte dirette (ossia quelle previste all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Gli Stati o territori considerati a regime fiscale privilegiato ai fini dell'operatività della presunzione sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni ivi previste.

I termini in materia di imposte sui redditi di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che vengono raddoppiati dalla norma in esame concernono:

- gli avvisi di accertamento che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno (anziché del quarto anno) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, gli avvisi di accertamento che possono essere notificato fino al 31 dicembre del decimo anno (anziché del quinto anno) successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

I termini in materia di IVA di cui all'articolo 57, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che vengono raddoppiati dalla norma in esame concernono:

- gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 dello stesso d.P.R., che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno (anziché del quarto anno) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55, che può essere notificato fino al 31 dicembre del decimo anno (anziché del quinto anno) successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

In relazione al raddoppio dei termini di accertamento, si segnala che la disposizione introdotta appare in contrasto con il c.d. "Statuto dei diritti del contribuente" (legge 27 luglio 2000, n. 212) che all'articolo 3, comma 3,

stabilisce che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possano essere prorogati².

Con il comma 2-ter introdotto all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009 si dispone invece il raddoppio dei termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472³.

Per effetto di tale raddoppio, pertanto (articolo 20 d.lgs. n. 472/1997) l'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del decimo anno (anziché del quinto anno) successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni.

Se la notificazione è stata eseguita nei suddetti termini ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di due anni (anziché di un anno).

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di dieci (anziché di cinque) anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

Il raddoppio opera relativamente alle violazioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2 dello stesso articolo 12 (ossia gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, su cui vedi *supra*).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167/1990 (in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività), le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi (comma 1).

Ai sensi del comma 2, nella dichiarazione dei redditi va indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria (obbligo che sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengano investimenti e attività finanziarie della specie).

² Si ricorda che l'articolo 1, comma 1 dello Statuto prevede che le disposizioni da esso dettate, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

³ Recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662".

Infine, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (comma 3).

Articolo 1, comma 4
(*Studi di settore*)

4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.

L'articolo 1, comma 4, del testo in esame posticipa di 6 mesi il termine entro il quale, relativamente agli anni 2009 e 2010, gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1999 n. 195 ("*Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore*"), a partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore (articolo 1, comma 1, secondo periodo).

Per effetto della disposizione in esame viene pertanto posticipato, limitatamente agli anni 2009 e 2010, il suddetto termine di legge, rispettivamente, alla data del 31 marzo 2010 e del 31 marzo 2011.

La disposizione è già stata in passato oggetto di deroga. Si ricorda che già lo stesso articolo 1, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999 n. 195 aveva fissato, in relazione al periodo d'imposta 2008, il termine suddetto al 31 dicembre 2008.

Successivamente anche l'articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, ha previsto la possibilità di integrare gli studi di settore in un momento successivo al termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999 n. 195, previo parere favorevole della Commissione degli esperti per gli studi di settore

Ai sensi del comma in esame, la proroga viene disposta al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

Al riguardo, secondo quanto riportato nella Relazione, i termini del 30 settembre 2009 e del 30 settembre 2010 per la pubblicazione degli studi di settore relativi, rispettivamente, ai periodi d'imposta 2009 e 2010, non sarebbero sufficienti per consentire all'amministrazione finanziaria di acquisire e valutare tutte le informazioni necessarie affinché gli studi assicurino la massima rappresentatività rispetto alla realtà economica di riferimento (in tal senso anche la Commissione degli esperti per gli studi

di settore, nella seduta del 16 settembre 2009, avrebbe auspicato la proroga del termine relativo al periodo di imposta 2009 nei termini poi attuati dalla disposizione in esame).

Articolo 1, comma 5

(Proroga per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

5. All'articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

L'**articolo 1, comma 5**, del testo in esame, attraverso una novella all'articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proroga al 31 dicembre 2010 il termine trascorso il quale l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedeva originariamente che - ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri venisse fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non sarebbe stato più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

L'articolo 1, comma 120, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2008, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, l'articolo 42, comma 1, del D.L. n. 207 del 2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti) ha disposto l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2009.

Il comma in esame pertanto, intervenendo sulla legge finanziaria per il 2008, differisce ulteriormente tale termine al 31 dicembre 2010.

Articolo 1, comma 6

(Trasmissioni telematiche dei sostituti d'imposta)

6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale».

L'**articolo 1, comma 6** differisce al gennaio 2011 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 121, della legge finanziaria per il 2008 ha introdotto nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 un nuovo articolo 44-*bis* finalizzato a semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio delle certificazioni fiscali, nonché di quelle previdenziali concernenti i contributi dovuti all'I.N.P.S

Il testo dell'articolo 44-*bis* disponeva pertanto che - a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009 - i sostituti di imposta, già tenuti a rilasciare la certificazione unica attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati, avrebbero dovuto comunicare, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

I sopra illustrati obblighi di comunicazione si sarebbero dovuti assolvere mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Successivamente il predetto termine è stato prorogato al 1° gennaio 2010 dall'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Pertanto, il decreto-legge in esame differisce di un anno l'applicazione della suddetta disposizione, fissandola al gennaio 2011. Inoltre, viene contestualmente prevista una sperimentazione, a partire dall'anno 2010, da attuare con modalità che saranno stabilite con un successivo atto di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La Relazione illustrativa motiva il rinvio in base alla considerazione che, essendo ultimate le attività preparatorie per l'avvio delle nuove modalità di adempimento dei sostituti d'imposta, un'ulteriore proroga servirebbe a consentire un'adeguata fase di sperimentazione, indispensabile in considerazione del significativo impatto delle novità previste.

Articolo 1, comma 7

(Proroga termini per il ravvedimento operoso per la presentazione del modulo RW)

7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.

L'**articolo 1, comma 7** proroga al 30 aprile 2010 il termine di 90 giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008.

La disposizione in esame riguarda pertanto i lavoratori dipendenti ed equiparati che - relativamente alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 - hanno omesso di presentare (o presentato in forma incompleta) il modulo RW e intendono ravvedersi. Il termine per il ravvedimento, che ai sensi della normativa vigente è di novanta giorni (articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; articolo 2, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) viene prorogato dalla disposizione in esame sino al 30 aprile 2010.

Restano comunque ferme le misure delle sanzioni previste in forma ridotta per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.

Si ricorda che il modulo RW (investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero) deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, devono indicare:

- i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500;
- gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al

termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500;

- i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato i suddetti investimenti e le attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 12.500.

Si ricorda, inoltre, che:

- l'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472⁴, prevede che per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione venga ridotta ad un dodicesimo del minimo di quella prevista;
- l'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322⁵, stabilisce che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

La proroga - come evidenziato dalla Relazione - riguarda i lavoratori frontalieri e i lavoratori di imprese private, italiane, straniere o multinazionali, che abbiano in Italia la residenza fiscale, a cui viene concesso di regolarizzare l'intera posizione fiscale anche con riferimento agli anni pregressi secondo le modalità previste dalla circolare n. 48/E del 17 novembre 2009 dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che con la circolare n. 48/E del 17 novembre 2009 l'Agenzia delle entrate ha inteso fornire ulteriori chiarimenti (rispetto a quelli forniti dalla circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009) in merito alla normativa introdotta dall'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (c.d. "scudo fiscale"), riguardanti determinate categorie di lavoratori dipendenti residenti in Italia, che prestano la propria attività lavorativa all'estero.

Si tratta dei lavoratori dipendenti di ruolo pubblici in servizio all'estero, dei lavoratori transfrontalieri e dei dipendenti di imprese multinazionali, che detengono all'estero depositi e/o conti correnti ai fini dell'accredito dello stipendio o degli altri emolumenti derivanti dalla propria attività lavorativa ivi svolta.

In estrema sintesi, per quanto concerne in particolare i lavoratori dipendenti transfrontalieri e i dipendenti di imprese multinazionali che lavorano all'estero, secondo la circolare essi avrebbero dovuto dichiarare i propri conti correnti nel modulo RW della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, trattandosi di disponibilità all'estero derivanti da redditi assoggettati a tassazione alla fonte, la circolare ha permesso a questi lavoratori di regolarizzare la propria posizione fino al 2008 presentando una dichiarazione dei redditi

⁴ *Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

⁵ *Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

integrativa completa del modulo RW e pagando una sanzione ridotta di un decimo (avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso) qualora la dichiarazione integrativa venga presentata nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472/1997 e non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o non sia ancora stato notificato il questionario relativo alle disponibilità costituite.

Articolo 1, comma 8

(Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti)

8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.

L'**articolo 1, comma 8**, proroga, per i periodi d'imposta 2009 e 2010, l'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

Si tratta dell'agevolazione - inizialmente istituita dall'articolo 21 della legge n. 448 del 1998 per gli anni dal 1998 al 2000 e successivamente prorogata⁶ fino al 2008 - consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi, indicati all'articolo 85, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (ossia dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

La riduzione forfetaria del reddito di impresa è pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:

- a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;
- b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;
- c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.

⁶ L'articolo 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha prorogato l'applicazione di tali disposizioni per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due successivi. È poi intervenuto l'articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e al successivo, nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro. Successivamente l'articolo 1, comma 129, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 e la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 393 della legge n. 296 del 2006) ne ha prorogata l'applicazione fino al 2007.

Da ultimo l'articolo 1, comma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha prorogato l'efficacia della disposizione per il periodo d'imposta 2008.

Si ricorda che si tratta di un'agevolazione concessa per la ristrutturazione delle reti distributive, prorogata da ultimo dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, comma 168 della legge n. 244 del 2007).

Secondo quanto riportato nella Relazione, la disposizione non comporterebbe maggiori oneri in quanto in occasione della sua ultima proroga fu prevista la copertura anche per gli anni 2009 e 2010.

Articolo 1, comma 9

(Proroga dei componenti delle commissioni censuarie)

9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.

L'**articolo 1, comma 9**, proroga la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie di ulteriori due anni decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico stesso.

La proroga vale per i componenti già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Secondo quanto riportato nella Relazione, con la norma si intendono superare alcuni profili di incertezza circa l'operatività delle suddette commissioni censuarie istituite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. In particolare, la proroga per un arco di tempo biennale equivarrebbe, di fatto, al periodo in cui, a causa delle suddette incertezze interpretative, detti organi non sono stati operativi.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 (recante "Perfezionamento e revisione del sistema catastale") le commissioni censuarie distrettuali (poi soppresse), le commissioni censuarie provinciali e la commissione censuaria centrale coadiuvano l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano.

Le commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia, mentre la commissione censuaria centrale ha sede in Roma.

Ai sensi dell'articolo 27 dello stesso D.P.R. (Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie) i componenti delle commissioni censuarie (aventi tutti identica funzione) restano in carica sei anni e possono essere confermati seguendo apposito procedimento, che si osserva anche ove si renda necessario far luogo a sostituzioni di membri deceduti o comunque cessati dall'ufficio.

Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione della commissione.

Articolo 1, commi 10 e 11

(Proroga della sospensione degli adempimenti tributari nelle aree colpite dal sisma dell'Aquila)

10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è disposta, nei confronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, il predetto importo è versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

L'**articolo 1, comma 10**, dispone la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 (e individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77).

La proroga è disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 39 del 2009.

In materia si ricorda anzitutto che l'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 39 del 2009 ha disposto la rideterminazione della sospensione del versamento - con conseguente ripresa della riscossione - di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché di ogni altro termine sospeso, anche in forma rateale.

Si ricorda altresì che l'articolo 2 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri (OPCM) n. 3754 del 9 aprile 2009 ha disposto per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni colpiti dal terremoto la concessione fino al 30 novembre 2009 del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a

carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il decreto ministeriale 9 aprile 2009 ha invece disposto (articolo 1, comma 1) la sospensione, dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo, a favore delle persone fisiche - anche sostituti d'imposta - che alla data del 6 aprile 2009 avevano la residenza nel territorio della provincia di L'Aquila, senza rimborso di quanto già versato. Il comma 2 dell'articolo ha esteso l'applicabilità di tale sospensione alle persone giuridiche, anche in qualità di sostituti di imposta (ovvero ai soggetti diversi dalle persone fisiche), aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia di L'Aquila. Ai sensi del comma 3, i sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti persone fisiche interessati dalla sospensione, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto per determinate tipologie di redditi e somme, con versamento obbligatorio delle ritenute già operate.

Successivamente, l'articolo 1 dell'ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009 ha esteso la sospensione dei versamenti tributari prevista dal DM 9 aprile 2009 a tutti i comuni individuati con il decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 39/2009 ossia anche ad alcuni comuni appartenenti alle province di Teramo e Pescara.

In materia è altresì intervenuto l'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 (recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini"), come modificato dall'articolo 2, comma 198, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il quale ha disposto (al comma 2) che sia i versamenti fiscali che quelli contributivi vengano effettuati a decorrere dal mese di giugno 2010 mediante 60 rate mensili di pari importo. Gli altri adempimenti tributari, diversi dai versamenti, andranno effettuati entro il mese di marzo del 2010.

Il comma 3 ha stabilito le modalità di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non versati in seguito alla sospensione disposta dall'articolo 2, comma 1, dell'OPCM n. 3754 del 9 aprile 2009.

In particolare il comma ha disposto che la riscossione avvenga, senza applicazione di oneri accessori, mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010.

Il **comma 11** dispone in merito alla copertura degli oneri recati dal precedente comma 10, stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Viene pertanto utilizzata a copertura finanziaria delle minori entrate per l'anno 2009, quota parte delle entrate derivanti dalle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione dei capitali connesse allo "scudo fiscale" di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Detto importo viene iscritto nella contabilità speciale di cui al comma 8 dello stesso articolo 13-*bis*, in cui sono state accantonate le entrate derivanti dallo scudo fiscale ai fini del loro successivo utilizzo nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2010 e seguenti.

Articolo 1, commi 12 e 13

(Proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità)

12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

13. All'articolo 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del decreto-legge 31 dicembre

2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011».

L'articolo 1, comma 12, dispone la proroga per un anno dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione.

A tal fine viene modificato il comma 12 dell'articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005, rinviando al 30 settembre 2011 il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008.

Si ricorda che il ruolo è l'elenco alfabetico nel quale vengono indicate le somme dovute da ciascun contribuente all'amministrazione finanziaria.

A seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 46 del 1999 ("Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo"), il sistema della riscossione coatta è stato completamente ridisegnato. Per quanto riguarda il ruolo, che rappresenta il titolo esecutivo che consente all'amministrazione finanziaria di agire coattivamente per il recupero dei crediti fiscali, la nuova normativa prevede due tipi di ruolo: quello ordinario, in cui vengono indicati i dati relativi al contribuente, nonché le notizie relative all'imponibile, all'aliquota da applicare e all'imposta dovuta; quello straordinario – formato solo se è un fondato pericolo per la riscossione – in cui vanno iscritte non solo le imposte e i relativi interessi, ma anche le sanzioni.

La disposizione modificata disciplinava inizialmente le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società partecipate da Equitalia Spa, prevedendo che esse dovessero essere presentate entro il 31 ottobre 2008.

Successivamente la disposizione è stata prorogata dall'articolo 39, comma 6, decreto legge 1° ottobre 2007, 159 (recante "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"), riguardando le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 alle società partecipate

da Equitalia Spa, prevedendo che esse dovessero essere presentate entro il 30 settembre 2010.

La relazione illustrativa del Governo sottolinea come tale intervento si renderebbe opportuno per portare a termine il complesso processo di integrazione e di unificazione dei sistemi informativi e gestionali dei singoli agenti della riscossione, avviato da Equitalia S.p.A.

Consequente a quanto previsto dal comma 12 è la proroga disposta dal successivo **comma 13**, concernente la sanatoria degli illeciti amministrativi delle concessionarie della riscossione disposta dall'articolo 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legge n. 248 del 2007.

La disposizione in esame proroga di un anno i termini contenuti nei succitati commi dell'articolo 36, pertanto:

- le società che hanno aderito a detta sanatoria possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2011 (anziché entro il 30 settembre 2010), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 (anziché al 30 settembre 2007) (articolo 36, comma 4-*quinquies*);
- per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2011 (anziché al 30 settembre 2010) - il termine previsto per il discarico del concessionario decorre dal 1° ottobre 2011 (anziché dal 1° ottobre 2010) (articolo 36, comma 4-*sexies*).

Più in dettaglio, si ricorda che l'articolo 36 del decreto legge n. 248 del 2007, al comma 4-*quinquies* ha recato l'interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 426 e 426-*bis*, legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), nonché dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 203 del 2005: si tratta di norme che hanno previsto una sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere da società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi.

Per effetto dell'interpretazione autentica, le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-*bis*, legge finanziaria per il 2005, e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa, potevano presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, potevano altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 4-*sexies* ha invece disciplinato in merito alla decorrenza del discarico del concessionario per l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo: tale comma ha disposto che - per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione era fissato al 30 settembre 2010 - il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorreva dal 1° ottobre 2010.

Articolo 1, comma 14

(Proroga dell'attività di consulenza in materia di investimenti)

14. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di

attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».

L'articolo 1, comma 14, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera f) dell'articolo 1, comma 5, del testo unico della finanza (TUF) di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Nel dettaglio, il comma in esame proroga il suddetto termine novellando il comma 14 dell'articolo 19 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164⁷.

Tale comma 14, nel testo così modificato, stabilisce pertanto che, fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del TUF⁸ non pregiudica

⁷ Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

⁸ Si ricorda che l'articolo 18 del TUF stabilisce che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.

Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis).

Le società di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g).

Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB: può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e

la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

La disposizione in esame era già stata oggetto di proroga da parte del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 (recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini"), che aveva consentito fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-*bis* del TUF e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti ai soggetti che già prestavano tale attività alla data del 31 ottobre 2007.

Si ricorda che l'articolo 18-*bis* del TUF ha previsto, al comma 1, che la riserva di attività di cui all'articolo 18 del TUF - a mente del quale l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche - non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Al comma 2 si è prevista l'istituzione dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob. L'organismo vigila sul rispetto delle disposizioni rilevanti e, per i casi di violazione delle regole di condotta, delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.

La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi, fra l'altro, alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicità, all'iscrizione all'albo e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione, alle cause di incompatibilità, alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati, alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari, all'attività dell'organismo, alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari. In attuazione di tale ultima disposizione è stato adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze il D.M. 24 dicembre 2008, n. 206, recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

Pertanto, per effetto della norma in commento sarà ora consentito fino al 31 dicembre 2010 l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti ai soggetti che già prestavano tale attività alla data del 31 ottobre 2007.

attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività; adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Articolo 1, comma 15

(Conservazione delle somme iscritte in bilancio per l'anno 2009 relative al 5 per mille)

15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionali di base 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

L'**articolo 1, comma 15**, prevede che le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui sul fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF - relative alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3 «Oneri comuni di parte corrente», capitolo 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - per l'anno finanziario 2009, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, siano mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la norma serve a conservare all'anno successivo le risorse destinate per il 2009 al pagamento dei beneficiari del fondo relativo al 5 per mille dell'IRPEF nelle more dell'espletamento delle procedure di riparto ed erogazione.

La necessità di procedere alla conservazione dei fondi discenderebbe dalla complessità delle procedure necessarie per la loro erogazione ai soggetti beneficiari, che richiede tra l'altro una specifica segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate - non ancora pervenuta, secondo la relazione - che individui le rispettive quote del fondo da ripartire in favore dei Ministeri interessati.

Articolo 1, comma 16

(Proroga della certificazione della esigibilità dei crediti)

16. Al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed esigibile,» è inserita la seguente: «anche».

L'**articolo 1, comma 16**, prevede la proroga, per l'anno 2010, della procedura - introdotta in via sperimentale nell'anno 2009 dall'articolo 9, comma 3-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - di certificazione del credito per somme dovute nei casi di somministrazione, forniture e appalti agli enti locali e alle regioni.

Il citato comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha infatti previsto la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità previste da ultimo nel decreto-legge n. 112 del 2008 rispettivamente agli articolo 77-*ter* e 77-*bis*, di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Secondo la relazione l'utilizzo della suddetta procedura avrebbe avuto nel 2009 un riscontro positivo da giustificare l'intenzione di prorogarla per l'anno 2010, al fine di favorire lo smobilizzo dei crediti presso il sistema degli intermediari finanziari.

Si ricorda che - ai sensi del succitato comma 3-*bis* - la certificazione dell'esigibilità dei crediti, che deve essere emanata entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del creditore, è finalizzata a consentire che il credito dichiarato certo, liquido ed esigibile possa essere ceduto *pro soluto* a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Gli effetti nei confronti del debitore ceduti decorrono a far data dalla predetta certificazione che può essere rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto escluda la possibilità di cedere il credito medesimo.

Le modalità di attuazione delle predette disposizioni sono definite con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma in esame, con una ulteriore modifica apportata all'articolo 9, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008, provvede altresì a specificare che la suddetta certificazione è finalizzata anche a consentire al creditore la cessione *pro soluto* del credito a favore di banche o intermediari finanziari.

Articolo 1, comma 17

(Differimento del termine per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale delle SIIQ)

17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 del medesimo articolo siano posseduti nel predetto termine.».

L'**articolo 1, comma 17**, posticipa dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2010 il termine concesso per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

In particolare, il differimento viene disposto novellando il secondo periodo dell'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): per effetto della modifica apportata l'opzione per il regime speciale delle SIIQ può essere esercitata entro il 30 aprile 2010 (anziché entro il 30 aprile 2008) relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 (anziché del 30 giugno 2007).

Si ricorda che, ai sensi del citato comma 120 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, l'opzione per il regime speciale delle società di intermediazione immobiliare quotate deve essere esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.

Il comma 120 dispone inoltre che l'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di «Società di investimento immobiliare quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.

L'articolo 1, comma 374, lett. b), delle legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), inserendo una disposizione dopo il primo periodo del richiamato comma 120, ha quindi previsto che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008.

Ha stabilito inoltre che l'opzione abbia effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti per l'ingresso nel regime speciale, indicati dal comma 119 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, siano posseduti nel predetto termine.

Secondo quanto riportato nella relazione, la decisione di "prorogare" il termine per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale sarebbe dipesa anche dal "*trend*

negativo" dei mercati regolamentati a livello europeo e mondiale, che hanno fatto sì che una sola impresa quotata abbia esercitato detta opzione nel 2008 e nel 2009.

Articolo 1, comma 18

(Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria)

18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n.42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di

libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data.

Il comma in esame riguarda le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 2012 in attesa che sia modificata la legislazione nazionale in materia. La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime (che riguarda una quota importante del settore turistico nel nostro paese, con circa 28.000 stabilimenti balneari e un'occupazione che nella stagione estiva raggiunge i 300.000 addetti), è stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la vigente disciplina che prevede il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente (articolo 37 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni). Per far fronte alle esigenze di continuità operativa dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare, l'articolo 37 del codice della navigazione stabilisce che nell'assegnazione della concessione e nella fase di rinnovo della medesima è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico; con riguardo alla durata della concessione, l'articolo 10 della legge n. 88 del 2001 ha previsto un meccanismo di rinnovo automatico delle medesime con cadenza sessennale.

Riguardo alla normativa descritta, l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla "direttiva servizi", meglio conosciuta come direttiva Bolkenstein (direttiva 123/2006/CE). La direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009 inviata dalla Rappresentanza permanente presso la CE al Dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha evidenziato che la preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, è in contrasto con l'articolo 12 della "direttiva servizi" ed ha invitato le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009.

La disposizione del decreto legge in esame intende perciò avviare il processo di revisione del quadro normativo vigente in materia di rilascio delle concessioni in modo da renderlo conforme al diritto comunitario e coerente con il federalismo fiscale e le sue norme di attuazione. Infatti prevede l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione, oggetto dell'intervento comunitario. Nelle more dell'adozione di una nuova normativa in materia la proroga al 31 dicembre 2012 delle concessioni in atto viene incontro agli operatori del settore al fine consentire loro di proseguire l'attività in un quadro di maggiore certezza fino alla definizione formale da parte delle regioni delle rispettive discipline di questo tipo di concessioni e all'espletamento delle procedure per l'affidamento delle stesse sulla base di nuove regole.

L'ipotesi di norma fa salvo il processo di attuazione del federalismo fiscale e di attribuzione alle regioni e agli enti locali dei beni demaniali e, attraverso un'apposita intesa Stato-regioni, consente la definizione di principi uniformi per la disciplina regionale che dovrà regolare lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni.

Questi criteri dovranno consentire di contemperare le ragioni della concorrenza con quelle del riconoscimento del diritto a vedere valorizzati le attività e gli investimenti già realizzati.

In ordine all'intervento proposto è stato espresso il parere favorevole da parte delle regioni, nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 novembre 2009, e gli elementi essenziali dello stesso (data di proroga delle concessioni in essere e abrogazione del «diritto di insistenza») sono stati illustrati, con esiti positivi, in sede comunitaria ai fini della soluzione della predetta procedura d'infrazione.

L'accordo raggiunto consentirà di adeguare la disciplina nazionale ai principi comunitari in tema di concorrenza e, allo stesso tempo, stabilisce una congrua fase di transizione al nuovo regime entro il 31 dicembre 2012.

Articolo 1, comma 19

(Inquadramento del personale in comando delle Poste italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.)

19. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2010» e le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Il **comma 19 dell'articolo 1**, attraverso una novella all'art. 3, comma 112, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), proroga al 2010 la possibilità per il personale di Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici di essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche e, a tal fine, proroga i relativi provvedimenti di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Il suddetto comma 112 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008 disponeva originariamente che, per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane S.p.a., già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso pubbliche amministrazioni era stato già prorogato per l'anno 2007, potesse essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui prestava servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche, sulla base delle procedure di mobilità di cui agli art. 30, 33 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁹, nei limiti dei posti disponibili in organico.

La disposizione stabiliva inoltre che i relativi provvedimenti di comando venissero prorogati fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento nei ruoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 41, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207¹⁰ e viene ora prorogato al 31 dicembre 2010 dal provvedimento in esame.

⁹ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

¹⁰ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Si ricorda che la proroga dei comandi in atto del personale di Poste Italiane s.p.a. è stata prevista con apposite previsioni normative inserite nell'ambito delle leggi finanziarie successive alla trasformazione dell'ente Poste in Società per Azioni (art. 53, comma 19, legge 449/1997; art. 45, comma 10, legge 448/1998 e così via fino alla legge 244/2007).

Secondo la relazione illustrativa, in ragione dell'esiguo numero delle risorse interessate (21 unità), della professionalità che le stesse hanno acquisito presso le pubbliche amministrazioni di destinazione e del notevole periodo di tempo intercorso (comandi ante 1998), sarebbe auspicabile procedere ad un'ulteriore proroga di un anno in modo da consentire il definitivo inserimento nei ruoli organici delle amministrazioni di destinazione.

Articolo 1, comma 20

(Proroga per il mantenimento in bilancio di risorse per l'erogazione del TFR)

20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

L'**articolo 1, comma 20**, dispone che vengano mantenute in bilancio nel conto dei residui - per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo - le quote accantonate per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai lavoratori dipendenti del settore privato, previsti dall'articolo 2120 del codice civile. Le somme accantonate alla data del 31 dicembre 2009 confluiscono nell'apposito Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), gestito dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.

Si ricorda che il comma 756 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 prevede che al fondo in questione affluisca, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile (al netto della contribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297¹¹) maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252¹². Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti¹³.

Ai sensi del richiamato comma 758 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, le risorse del Fondo sono destinate, nei limiti degli importi fissati nell'elenco 1 annesso alla legge medesima, al finanziamento dei relativi interventi per lo sviluppo, nei limiti delle risorse accertate trimestralmente dalla Conferenza di servizi¹⁴ secondo il procedimento di cui al comma 759.

¹¹ Recante *Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica*.

¹² Recante *Disciplina delle forme pensionistiche complementari*.

¹³ Si ricorda che le modalità di attuazione dei commi 755 e 756 sono state disposte con D.M. 30 gennaio 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 46 del 1° febbraio 2007).

¹⁴ Tale istituto è stato introdotto dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui l'amministrazione precedente ritenga opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. La conferenza di servizi deve essere sempre indetta quando

Per garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, il comma 758 della legge 296 del 2006 ha disposto, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1 e per gli anni 2008 e 2009 l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.

l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

Articolo 1, comma 21

(Ordinamento transitorio di Roma capitale)

21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato», sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti legislativi, adottati».

L'**articolo 1, comma 21**, modifica l'articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42¹⁵, laddove viene prevista l'emanazione di norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

La disposizione in esame prevede in particolare la possibilità che, ai fini della definizione della suddetta disciplina transitoria, possano essere adottati anche più decreti legislativi (in luogo di uno specifico decreto legislativo).

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 disciplina, come precisa il comma 1, l'ordinamento transitorio, anche relativo ai profili finanziari, della capitale della Repubblica, in attuazione dell'art. 114, terzo comma, Cost., in vista della sua costituzione in città metropolitana e in attesa dell'adozione ed attuazione di una disciplina ordinaria sulle città metropolitane.

L'articolo configura, in luogo del comune di Roma, un nuovo ente territoriale denominato "Roma capitale", l'ordinamento del quale è in parte direttamente introdotto dall'articolo medesimo, acquistando pertanto immediata efficacia; in parte è rimesso al Governo, che dovrà operare tramite legislazione delegata; in parte è definito mediante richiamo ad altre leggi, vigenti o da adottare.

Il comma 5 dell'articolo 24 in particolare rimetteva ad uno "specifico decreto legislativo", da adottarsi ai sensi dell'art. 2, la disciplina dell'ordinamento transitorio, anche relativo ai profili finanziari, di Roma capitale.

L'esercizio della delega deve comunque conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- specificazione delle nuove funzioni amministrative attribuite a Roma capitale in base al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento all'ente delle risorse umane e dei mezzi necessari (lettera a));
- ferme restando le norme di legge sul finanziamento dei comuni, assegnazione a Roma capitale di ulteriori risorse finanziarie, parametrata sulle nuove funzioni amministrative attribuite, nonché sulle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica (lettera b)).

¹⁵ Recante "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*".

Articolo 1, commi 22 e 23

(Mantenimento in bilancio di somme disponibili sul fondo per la tutela dell'ambiente)

22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 2010.

23. Alla compensazione dei

conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno 2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

L'**articolo 1, comma 22**, prevede il mantenimento in bilancio, per l'anno 2010, delle disponibilità finanziarie relative ai residui di stanziamento ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹⁶.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, si tratta delle disponibilità finanziarie relative ai residui di stanziamento iscritti, per 43 milioni di euro, sul fondo per le piccole opere (cap. 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Si ricorda che l'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con dotazione stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

¹⁶ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

Il successivo **comma 23** provvede alla compensazione degli effetti finanziari recati dal comma 22 sui saldi di finanza pubblica - valutabili nell'ordine di 29 milioni di euro per l'anno 2010 e di 14 milioni di euro per l'anno 2011 - mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui al capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154).

Si ricorda che l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011. All'utilizzo del Fondo per le suddette finalità si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Articolo 2, comma 1

(Azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan)

1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000.

L'articolo 2, comma 1 consente all'Italia di mantenere un esplicito impegno preso in sede NATO, al vertice di Varsavia:

- continuare ad assicurare, fino al 31 dicembre 2010, le azioni di diffusione della comunicazione sulle azioni di *peacekeeping* svolte dal contingente NATO in Afghanistan mediante la proroga della convenzione stipulata tra:
 - la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.;
 - la NewCo Rai International.

La proroga della convenzione è finanziata a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il limite massimo di euro 660.000.

L'art. 45 del citato Testo unico della radiotelevisione¹⁷ prevede, nell'ambito di definizione della missione di servizio pubblico radiotelevisivo, «la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale»; sulla base di tale disposizione è stata costituita la società NewCo Rai International (il cui capitale sociale è posseduto al 99,54% da RAI ed allo 0,046% da Rai Trade Spa) con il compito di individuare e condividere con RAI la strategia e le migliori modalità operative per il rafforzamento della presenza RAI a livello internazionale.

¹⁷ Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 "Testo unico della radiotelevisione".

La proroga in esame sembra riferirsi alla Convenzione stipulata il 17 dicembre 2008 con cui, al fine di dare continuità e coerenza all'azione di promozione dell'Italia all'estero, il Ministero degli Affari Esteri e la RAI - che potrà operare attraverso strutture interne e/o società del Gruppo e, segnatamente, attraverso Newco Rai International - concordano di avviare una *partnership* strategica mirante a definire modalità ed aree di collaborazione per un'innovativa ed efficace presenza televisiva/informativa/formativa sia sul territorio nazionale che all'estero, con particolare attenzione all'utilizzo delle nuove tecnologie e media digitali. La convenzione, di durata triennale, è stata approvata con il decreto del Ministro degli Esteri in data 17 marzo 2009¹⁸.

Si osserva che non si tratta di una proroga della convenzione, tuttora in essere, bensì del finanziamento di uno specifico programma di comunicazione definito nell'ambito della convenzione.

La relazione tecnica afferma che la copertura è assicurata dalle risorse iscritte nel capitolo 2115/MEF, come determinato dalla tabella C della legge finanziaria 2010¹⁹, destinato al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

¹⁸ Pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 130, dell'8 giugno 2009.

¹⁹ Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)".

Articolo 2, comma 2

(Proroga degli accordi di collaborazione radiotelevisiva con la Repubblica di San Marino)

2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

L'articolo 2, comma 2, autorizza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Analoga proroga era contenuta nel decreto-legge 207/2008²⁰; l'erogazione dei servizi in oggetto è disciplinata da una Convenzione sottoscritta dalla RAI e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri discendente – a sua volta – dall'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino, firmato il 23 ottobre 1987 e ratificato con la legge 9 aprile 1990, n. 99.

L'accordo ratificato nel 1990 prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 - è scaduta il 31 dicembre 2006.

L'articolo 1 dell'Accordo prevedeva la costituzione di una società con partecipazione paritaria da parte delle concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo italiana e sanmarinese. A tal fine nell'agosto 1991 è stata costituita San Marino RTV, concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo della Repubblica di San Marino, con un capitale sociale sottoscritto al 50% da ERAS (Ente per la radiodiffusione sammarinese) e RAI. San Marino RTV ha la gestione in esclusiva del servizio di radiodiffusione a San Marino. Il 27 dicembre del 1992 è pertanto potuta iniziare la sperimentazione radiofonica, mentre nell'ottobre del 1993 è nata Radio San Marino RTV con una programmazione di

²⁰ Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

24 ore al giorno. Per la televisione la fase sperimentale si è aperta nel 1993, mentre a partire dal febbraio 1994 è iniziata la regolare programmazione dell'emittente dalle 10 del mattino alle 2 di notte. Nel luglio del 1995 San Marino RTV è entrata a far parte dell' EBU, l'Unione delle Radio e delle Televisioni Europee. San Marino RTV trasmette i programmi televisivi sul Canale 51. La televisione è ricevibile anche in Italia nel territorio compreso fra Venezia, Bologna, la Romagna e la costa adriatica. Nel territorio della Repubblica vengono ricevuti i programmi radiotelevisivi italiani.

Dal punto di vista finanziario, la legge n. 99 del 1990, di ratifica dell'Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva, all'articolo 3, disponeva un finanziamento a favore della RAI- Radiotelevisione italiana, Società per azioni, pari a 12 miliardi di lire, finalizzati a coprire i costi dei servizi resi e della installazione degli impianti (articolo 4 dell'Accordo).

L'Accordo e la convenzione sono rimasti in vigore fino all'11 giugno 2007 e quindi, il 5 marzo 2008, è stato stipulato un nuovo Accordo internazionale, peraltro non ancora presentato al Parlamento per l'approvazione del relativo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica. Già l'articolo 39 del decreto-legge 248/2007²¹ aveva prorogato l'operatività della convenzione allo scopo di assicurare la continuità del servizio.

La relazione tecnica afferma che la copertura è assicurata dalle risorse iscritte nel capitolo 2115/MEF, come determinato dalla tabella C della legge finanziaria 2010²², destinato al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

²¹ Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"*.

²² Legge 23 dicembre 2009, n. 191, *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"*.

Articolo 2, comma 3
(Convenzione con Radio radicale)

3. È autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 2, comma 3, proroga la convenzione con il "Centro di produzione s.p.a." (Radio radicale) sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 224/1998²³.

È autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il "centro di produzione", individuato per rinvio all'articolo 1, comma 1, della citata legge 224/1998, la quale si riferisce al "Centro di produzione S.p.a." che realizza i programmi di Radio radicale.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La relazione tecnica afferma che all'onere pari a 9,9 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'apposito

²³ Legge 4 luglio 1998, n. 224, "Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria".

accantonamento di fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dello sviluppo economico previsto dalla legge finanziaria 2010²⁴.

Il citato articolo 1, comma 1, della legge 224/1998:

- allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari;
- confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica (per la definizione dei relativi criteri si rinviava ad una successiva riforma generale del sistema delle comunicazioni);
- in via transitoria;
- rinnovò la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 602/1994²⁵, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994 prevedendo:
 - la decorrenza dal 21 novembre 1997 e per un ulteriore triennio;
 - la rivalutazione in lire 11,5 miliardi dell'importo di 10 miliardi di cui all'articolo 9, comma 4, del citato decreto-legge 602/1994;
 - l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.

L'articolo 4, comma 7, della legge finanziaria 2004²⁶ autorizzò l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione, prevedendo l'avvio della sperimentazione dei seguenti servizi multimediali:

- trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento;
- pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento;
- consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.

²⁴ Legge 23 dicembre 2009, n. 191, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)".

²⁵ Decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, "Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.".

²⁶ Legge 24 dicembre 2003, n. 350, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".

Articolo 2, comma 4
(Ente irriguo umbro-toscano)

4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del

servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario è tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.

L'Ente, istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048²⁷ come "Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta Valle del Tevere umbro-toscana" con sede in Arezzo e per la durata di trenta anni, ha avuto vicende istituzionali complesse che hanno comportato nel tempo il cambio della denominazione, la proroga e la ridefinizione delle funzioni istituzionali.

Esso, dopo il trasferimento con DPR 18 aprile 1979 alle regioni Toscana e Umbria delle funzioni in materia di bonifica idraulica e di miglioramento fondiario, divenute di competenza regionale, deve la sua attuale denominazione alla legge 30 dicembre 1991, n. 411, di conversione del decreto legge 6 novembre 1991, n. 352, recante "Proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione, e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni". Tale legge, che espressamente lo ha definito "persona giuridica di diritto pubblico" conservandolo sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, oltre a prorogarne l'operatività fino al 30 dicembre 2001, ne ha rideterminato le competenze istituzionali.

²⁷ L'art. 3 della citata legge n. 1048 del 1961 fissava la durata dell'ente in 30 anni; tale termine è stato più volte prorogato: di dieci anni dal d.l. 6 novembre 1991, n. 352; dall'art. 5, d.l. 22 ottobre 2001, n. 381 (un anno), dalla l. 27 dicembre 2002, n. 289 (un anno), dall'art. 52-bis, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (un anno), dall'art. 4, d.l. 9 novembre 2004, n. 266 (un anno), dall'art. 6, d.l. 9 settembre 2005, n. 182 (un anno), dal comma 1056 dell'art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296, a sua volta modificato dal comma 5-bis dell'art. 15, d.l. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione (due anni) e dal comma 4 dell'art. 3, d.l. 3 novembre 2008, n. 171, come modificato dalla relativa legge di conversione (un anno).

Le materie di intervento dell'Ente, pertanto, attualmente riguardano:

- a) la progettazione e realizzazione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione di acque, a scopo prevalentemente irriguo su concessione dello Stato;
- b) la gestione e manutenzione di tali opere;
- c) lo svolgimento di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con la realizzazione delle opere sopra indicate;
- d) la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica, idraulica ed infrastrutturale, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana e di altri enti locali.

Venute meno, dunque, le competenze in materia di bonifica, l'Ente ha finito per concentrare la sua attività nella progettazione ed esecuzione delle opere di completamento del piano generale irriguo, elaborato nel corso del primo decennio di vita dell'Ente, affidate in concessione dal Ministero vigilante, nella gestione delle infrastrutture realizzate e nella conseguente erogazione di acqua per scopi prevalentemente irrigui, cui si è aggiunta di recente l'erogazione di acqua per scopi potabili.

Il **comma 4** in esame dispone che, al fine di consentire al commissario *ad acta*, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato dalla regioni interessate, la gestione liquidatoria dell'Ente termini entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 411, e successive modificazioni, come prorogato con interventi normativi successivi fino al 6 novembre 2009.

Articolo 2, comma 5

(Cessazione dell'effetto di pubblicità legale delle pubblicazioni cartacee)

5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2010».

Il comma in commento prevede lo slittamento al 1° luglio 2010 del termine, originariamente fissato dal comma 5 dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69²⁸ al 1° gennaio 2010, in relazione al quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

²⁸ "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Articolo 2, commi 6 e 7
(Ente irriguo Puglia, Lucania ed Irpinia)

6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2010.

7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a

204.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

Il **comma 6** riguarda l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).

Esso dispone che il termine previsto dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171²⁹ per l'adozione del regolamento di riordino del suddetto ente sia prorogato al 31 dicembre 2010. Tale regolamento dovrà essere adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007. Tale comma della legge finanziaria per il 2008 reca la delega al Ministro per la semplificazione normativa, al Ministro per l'attuazione del programma di Governo e al Ministro dell'economia e delle finanze ad emanare uno o più regolamenti - al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi - con i quali sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi espressamente indicati.

Il comma 3-*bis* dell'art 3 del decreto-legge n. 171, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205, prorogava - per quel che riguarda l'EIPLI - al 31 marzo 2010, il termine del 31 marzo 2009 di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (norma c.d. "taglia enti"). Questa norma prevedeva che gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e di altri enti espressamente elencati, fossero soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ad eccezione di quelli

²⁹ Recante "Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare".

confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Prevedeva inoltre la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si ricorda che il comma 1055³⁰ dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha stabilito che entro il 30 novembre 2007 - termine differito in seguito al 30 aprile 2008³¹ - il commissario straordinario dell'Ente doveva effettuare una puntuale ricognizione della situazione debitoria dell'EIPLI e definire, con i creditori, un piano di rientro da trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale stabilire le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell'EIPLI. La stessa disposizione prevede che, dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, d'intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell'EIPLI in società per azioni, partecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Si ricorda che al fine di concorrere alle esigenze più immediate dell'EIPLI è stato assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007. La relazione al disegno di legge rileva che il piano di rientro, ufficialmente trasmesso nel novembre scorso, è allo studio del Ministero che sta valutando le varie voci che lo compongono, soprattutto per quanto riguarda il recupero delle somme iscritte come crediti nelle poste attive. Trattandosi di una valutazione complessa, richiede tempi più ampi di quelli consentiti dall'attuale formulazione del comma 3-*bis* dell'articolo 3 citato, anche perché coinvolge diverse istituzioni, tra le quali, in primo luogo, le regioni Basilicata e Puglia.

Il **comma 7** dispone la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, per cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

Il d.l. 1° ottobre 2005, n. 202, reca "Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria", e autorizza, nel richiamato art. 5 (riguardante il settore avicolo), comma 3-*ter*, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole per i quali il precedente comma 3-*bis* ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale.

³⁰ Comma così modificato dal comma 5-*bis* dell'art. 15, d.l. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

³¹ Dal comma 6 dell'art. 26, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*".

Articolo 2, comma 8

(Proroga validità graduatorie personale P.A.)

8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Il **comma 8** dell'**articolo 2** dispone una nuova proroga del termine di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni.

La proroga (per un triennio e dunque fino al **31 dicembre 2007**) era stata originariamente prevista dall'art. 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), con riferimento alle amministrazioni pubbliche che erano soggette a limitazioni delle assunzioni per gli anni 2005, 2006 e 2007.

In precedenza, analoghe disposizioni di proroga (ma per un anno) erano state previste dall'art. 34, comma 12, primo periodo, della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) e dall'art. 3, comma 61, della legge 350/2003 (legge finanziaria per il 2004).

Il termine è stato poi prorogato fino al **31 dicembre 2008** dall'art. 1, comma 536, della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Esso è stato ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2009** dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207³², precisando che la proroga riguardava: 1) le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1 gennaio 1999; 2) le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni (senza riferimento esplicito al triennio 2005-2007, cui si riferiva la richiamata disposizione della legge finanziaria 2005).

La disposizione in esame proroga il termine di un ulteriore anno, procrastinando la validità delle graduatorie fino al **31 dicembre 2010**.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione è necessaria soprattutto per evitare che le graduatorie vadano a scadenza senza che le amministrazioni abbiano potuto assumere i vincitori in ragione del blocco delle assunzioni. Ciò

³² "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

anche tenuto conto del costo di una procedura concorsuale che potrebbe essere ammortizzato mediante l'utilizzo della graduatoria.

Si ricorda che, in base alla disciplina generale, la graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali (si veda l'art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165³³).

³³ *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

Articolo 3, comma 1
(*Obbligo di licenza per gli internet point*)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».

Il **comma 1 dell'articolo 3** proroga per tutto il 2010 l'obbligo di richiedere licenza al questore per chi intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (ad esempio, i c.d. "*internet point*").

L'obbligo in questione, previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante "*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*"³⁴ (c.d. decreto Pisanu), doveva originariamente restare in vigore fino al **31 dicembre 2007**.

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge 144/2005 sottolineava che la necessità di una specifica autorizzazione di polizia e l'adozione di specifiche misure di identificazione degli utenti non contrastano con il principio della libera fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica sancito dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in quanto il Codice stesso fa salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e sicurezza dello Stato. Secondo la relazione tale circostanza sembra consentire un regime autorizzatorio quale quello in esame, atteso che lo stesso è destinato ad incidere non sulle attività inerenti alla fornitura delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica, ma sull'offerta all'utente occasionale di specifici servizi in locali pubblici o aperti al pubblico.

La vigenza dell'obbligo in questione è stata poi prorogata fino al **31 dicembre 2008** dall'art. 34 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*"³⁵.

Un'ulteriore proroga al **31 dicembre 2009** è stata effettuata dall'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*"³⁶.

³⁴ Convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

³⁵ Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

³⁶ Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

La nuova proroga al **31 dicembre 2010** è giustificata, secondo la relazione illustrativa al disegno di legge in esame, sulla base dell'attualità del rischio terrorismo.

Articolo 3, comma 2

(Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)

2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e 2010».

Il **comma 2 dell'articolo 3** estende all'anno 2010 le disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali di cui all'art. 4 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3³⁷.

Il suddetto art. 4 del decreto-legge 3/2009 stabilisce che, in previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009 (ora negli anni 2009 e 2010), il prefetto, al fine di assicurare comunque il *quorum* alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti.

Tali funzionari partecipano ai lavori:

- in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e
- nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'art. 23 del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (si tratta della decadenza dei membri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive).

La relazione illustrativa afferma che la proroga per l'anno 2010 della disciplina recata dall'art. 4 è indispensabile per garantire la regolarità delle prossime consultazioni elettorali.

Ciò in quanto le commissioni elettorali circondariali sono chiamate dalla legge ad un rilevante ruolo di amministrazione attiva in occasione della revisione straordinaria delle liste degli elettori in prossimità di ogni consultazione, ad una funzione di controllo e garanzia del sistema di godimento dell'elettorato attivo, nonché al compito di esame e di ammissione, entro termini ristretti, delle liste di candidati.

³⁷ "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

Si ricorda che in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario è prevista, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, la costituzione di una commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da 4 componenti effettivi e da 4 componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e 3 effettivi e 3 supplenti designati dal consiglio provinciale. La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione (art. 21 del citato D.P.R. 223/1967).

L'organismo svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni (*ex art. 29 D.P.R. 223/1967*): esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse; cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo; decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente; iscrive, su domanda o d'ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, previa richiesta del certificato del casellario giudiziale.

Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000 (art. 25). Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

Articolo 3, comma 3

(Inserimento delle impronte digitali nelle carte di identità)

3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».

Il **comma 3** dell'**articolo 3** posticipa al 1 gennaio 2011 il momento a partire dal quale le carte di identità dovranno essere munite delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Tale previsione è stata introdotta dall'art. 31 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*"³⁸, come modificato in sede di conversione, che ha in tal senso aggiunto un secondo periodo all'art. 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

La formulazione originaria stabiliva che l'obbligo di inserimento delle impronte digitali decorresse dal 1 gennaio 2010.

Secondo la relazione illustrativa, la proroga si rende indispensabile al fine di individuare misure, allo stato non ancora definite, atte a garantire i requisiti minimi di sicurezza dei dati biometrici personali da inserire nel documento in formato cartaceo.

³⁸ Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 3, comma 4

(Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

4. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Il **comma 4** dell'**articolo 3** posticipa al 31 dicembre 2010 la data a decorrere dalla quale non sarà più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

L'art. 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale³⁹ in origine fissava detto termine al **31 dicembre 2007**.

Successivamente, il termine è stato prorogato al **31 dicembre 2008** dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248⁴⁰ e al **31 dicembre 2009** dall'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207⁴¹.

L'art. 64, comma 3 del Codice dell'amministrazione digitale stabilisce che, ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata, va fissata la data a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. Tale data, in base alla modifica recata dalla disposizione in esame, non potrà essere successiva al **31 dicembre 2010**.

Al comma 2, l'art. 64 prevede che, *medio tempore*, le pubbliche amministrazioni possano consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso.

³⁹ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

⁴⁰ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

⁴¹ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

La carta d'identità elettronica (CIE) costituisce uno dei principali progetti del disegno di informatizzazione della pubblica amministrazione. Essa, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l'identità della persona, ha la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali metteranno a disposizione per via telematica, inoltre, la carta dovrà poter essere utilizzata e dovrà funzionare nello stesso modo in qualsiasi punto del territorio nazionale.

Affine alla carta d'identità elettronica, la carta nazionale dei servizi (CNS) è un documento su supporto informatico che consente ai cittadini l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione e da altri enti, senza peraltro svolgere la funzione di documento di identità.

Secondo la relazione illustrativa, nelle more dell'avvio a regime della carta d'identità elettronica non può precludersi al cittadino la possibilità di accedere ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni anche con strumenti diversi rispetto a quelli presi in considerazione dalla disposizione prorogata. La mancata proroga infatti comporterebbe una disparità di trattamento tra cittadini possessori di carta d'identità elettronica o di carta nazionale dei servizi e quelli in possesso di strumenti diversi, che, allo stato, consentono l'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 3, comma 5

(Risorse per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani)

5. E' prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione

degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilita` speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.

Il **comma 5 dell'articolo 3** proroga sino al completamento dei relativi interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine per il mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

L'art. 6-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300⁴² ha anticipato il termine a partire dal quale dovevano costituirsi gli uffici periferici dello Stato nelle tre nuove province e ha disposto che fossero mantenute in bilancio le risorse per l'istituzione di detti uffici, che altrimenti avrebbero rischiato di andare in economia.

Si ricorda che le nuove province di Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani sono state istituite con le leggi 146, 147 e 148 del 2004.

Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, commi 1 e 2, della legge 146/2004; art. 5, commi 1 e 2, della legge 147/2004; art. 4, commi 1 e 2, della legge 148/2004), si dispone in ordine all'adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno) dei provvedimenti necessari per l'istituzione, nelle nuove province, degli uffici periferici dello Stato, incluse le occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

⁴² "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

Le leggi istitutive delle province fissano un termine minimo ed uno massimo entro i quali dovevano essere emanati i provvedimenti di costituzione degli uffici periferici dello Stato.

Per la costituzione degli uffici periferici, le leggi istitutive provvedono ad autorizzare le relative spese di parte corrente.

Per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all'istituzione delle nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici periferici, è stato nominato un commissario per ciascuna provincia.

L'art. 6-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 300/2006 è intervenuto sulle risorse finanziarie sopra citate, destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia, provvedendo a mantenerle fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità medesime.

Le leggi istitutive delle nuove province prevedono altresì l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. I richiamati DPCM sono stati emanati in data 23 gennaio 2006 e con essi sono state costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali.

Il comma 4, secondo periodo, dispone alla chiusura dell'esercizio 2006 il mantenimento in bilancio in conto residui delle disponibilità della pertinente UPB dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa all'istituzione degli uffici periferici dello e amministrazioni statali nelle nuove province.

Si tratta, dunque, di una deroga a quanto stabilito dal regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 153), in base al quale le spese previste che non sono state impegnate vengono indicate nel rendiconto stesso come economie in confronto agli stanziamenti.

Quanto disposto dal comma 4 costituisce attuazione della risoluzione n. 112 approvata dalle Commissioni I e V della Camera dei deputati il 31 gennaio 2007, che impegnava il Governo ad adottare le iniziative necessarie per consentire la conservazione a bilancio delle risorse stanziata dalle leggi istitutive delle nuove province per garantire la costituzione delle province medesime.

Articolo 3, comma 6
(Concorso per direttore antincendi)

6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Il **comma 6** dell'**articolo 3** proroga al 31 dicembre 2010 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.

Il suddetto termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78⁴³.

Secondo la relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria perché, ad oggi, non è stato emanato il relativo provvedimento di autorizzazione all'assunzione.

⁴³ "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Articolo 3, comma 7

(Promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato)

7. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012».

Il **comma 7 dell'articolo 3** posticipa al 31 dicembre 2012 il momento a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato sarà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento.

Si ricorda che, in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78⁴⁴, finalizzata alla revisione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, il Governo ha adottato il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334⁴⁵, sul riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, il cui art. 57 è dedicato all'aggiornamento professionale.

In particolare, il comma 1 dell'art. 57 stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizza dei corsi collegati alla progressione in carriera per gli appartenenti ai ruoli direttivi e per i primi dirigenti. Come indicato dal comma 3, la frequenza del corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi costituisce un requisito necessario per poter accedere agli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, mentre il corso di aggiornamento per i primi dirigenti è requisito necessario per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e alla promozione a dirigente superiore.

Secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 57 tali disposizioni si sarebbero dovute applicare alle promozioni da conferire con decorrenza

⁴⁴ "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia".

⁴⁵ "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78".

successiva al 31 dicembre 2005, ma l'art. 3-*quinqües* del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220⁴⁶ ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2007.

Successivamente, l'art. 1, comma 4-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300⁴⁷, in deroga alla proroga di cui al suddetto art. 3-*quinqües*, disponeva che, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni in materia di corsi di aggiornamento collegati alla progressione in carriera, si applicassero alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al **31 dicembre 2010** (rimaneva dunque invariato il termine del 31 dicembre 2007, relativamente ai corsi collegati alla progressione in carriera, la cui frequenza con profitto costituisce requisito necessario per accedere agli scrutini per la promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale e all'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente).

La disposizione in esame posticipa ulteriormente tale termine al **31 dicembre 2012**.

Secondo la relazione illustrativa, l'intervento si rende necessario, persistendo le difficoltà logistiche e organizzative per la frequenza del corso da parte di tutti i primi dirigenti scrutinabili, ai fini delle promozioni alla qualifica di dirigente superiore con decorrenza 2010.

⁴⁶ "Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.

⁴⁷ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

Articolo 3, comma 8

(Rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali)

8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito

della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

Il **comma 8 dell'articolo 3** differisce al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157⁴⁸, i movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato e della Camera, del Parlamento europeo e dei consigli regionali ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera o al Presidente del Senato, secondo le rispettive competenze, entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi suddetti.

Il suddetto termine è stato oggetto in passato di numerosi differimenti.

L'art. 1, comma 1, della legge 26 luglio 2002, n. 156⁴⁹ ha differito il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana.

⁴⁸ "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici".

⁴⁹ "Disposizioni in materia di rimborsi elettorali".

L'art. 14-*undecies*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115⁵⁰ ha differito il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario dell'aprile 2005.

L'art. 51-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248⁵¹ ha differito il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera e del Senato.

Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma in esame saranno corrisposte in un'unica soluzione entro 45 giorni dalla data di scadenza del nuovo termine e l'erogazione delle successive quote avrà luogo alle scadenze previste dall'art. 1, comma 6, della legge 157/1999.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 157/1999, i rimborsi in relazione al rinnovo di Senato, Camera, Parlamento europeo e consigli regionali sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno.

I rimborsi in relazione ai referendum sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria.

L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto.

In caso di scioglimento anticipato del Senato o della Camera, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.

⁵⁰ "*Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

⁵¹ "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Articolo 4, commi 1, 3-6

(Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia)

1. All'articolo 35, comma 1, decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, e successive modificazioni, le parole: «quindici» sono sostituite dalle seguenti «venti».

3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;

b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all'anno 2011» e «dal 2012»;

c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».

4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.38, è prorogato al 31 gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate, nell'anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della stessa legge n.244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.298, è differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n.298 del 2000, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.

6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 4, comma 1, proroga di cinque anni (dal 2010 al 2015) la disciplina transitoria dettata dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196⁵², in materia di reclutamento dei sergenti.

L'articolo 10 del citato decreto legislativo prevede che il personale del ruolo dei sergenti sia tratto nella misura del 70 per cento dei posti disponibili dai volontari di truppa in servizio permanente rivestenti il grado apicale (caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti) e per il restante 30 per cento dai volontari di truppa in servizio permanente rivestenti i gradi inferiori. La disciplina dettata dall'articolo 35, comma 1, prevede che per un periodo transitorio di quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo, quindi fino all'anno 2010, si prescinda dalle citate percentuali di riserva.

La relazione al disegno di legge sottolinea che questo intervento di proroga è reso urgente e necessario in quanto per il prossimo concorso interno per il passaggio al grado di sergente, da bandire nell'anno 2010, le sopra illustrate percentuali di riserva previste dalla normativa a regime non sono ancora applicabili in quanto i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti sono ancora in corso di nomina e manca un adeguato bacino di alimentazione nell'ambito del grado apicale dei volontari in servizio permanente.

Il **comma 3** reca alcuni interventi di proroga concernenti termini previsti da alcune norme del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298⁵³, tra cui:

- a) l'articolo 19, che estende all'Arma dei Carabinieri il meccanismo delle promozioni aggiuntive già previsto dall'articolo 24 del Decreto legislativo n. 490 del 1997 per le altre Forze Armate, peraltro a regime e senza limiti temporali di applicazione. In base a tale norma, qualora dopo aver effettuato le promozioni tabellari in un grado si registrino ancora vacanze organiche al 1° luglio di ciascun anno, si procede ad attribuire altre promozioni (nel limite di un decimo di quelle tabellari e comunque non inferiori all'unità). Con il comma in esame (*lett. a*) l'applicazione all'Arma dei carabinieri delle disposizioni del predetto articolo 24 decorre dal 2012 (e non più dal 2010) per gli ufficiali del ruolo normale. La *ratio* è quella di evitare incrementi di spesa. Infatti, se il meccanismo delle promozioni aggiuntive per il ruolo normale nell'Arma dei Carabinieri cominciasse ad operare dal 2010, come previsto, gli ufficiali interessati percepirebbero gli incrementi retributivi legati al conseguimento del grado superiore anticipatamente rispetto al termine che avrebbero dovuto attendere, per il completamento delle procedure di valutazione riferite alle aliquote formate al successivo 31 ottobre, almeno del 1° gennaio 2011.

⁵² Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

⁵³ Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

- b) l'articolo 35, comma 2, così come modificato dall'articolo 6 della legge n. 299 del 2004⁵⁴, che ha previsto anche per i ruoli speciale e tecnico logistico, ma solo fino all'anno 2009, la possibilità, già prevista per il ruolo normale, di compensare l'eccedenza nel grado di colonnello o di generale con carenze in un altro ruolo, al fine di evitare l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ). Si tratta di un meccanismo previsto per le altre Forze armate, a regime e senza distinzione di ruoli, dall'articolo 65, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997. Il comma in esame (*lett. b*) è diretta a prorogare al 2012 e a partire dal 2010 gli effetti dell'estensione operata dalla legge n. 299/2004;
- c) l'articolo 26, comma 1, che disponeva che "in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2009, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati la disposizione si prefigge lo scopo di consentire il completamento del transito di ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica nel ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri, previsto, ai fini della costituzione iniziale del citato ruolo, prorogando fino all'anno 2011 il termine per la conclusione delle operazioni di transito, attualmente fissato all'anno 2009". Prorogando fino all'anno 2011 il termine per la conclusione delle suddette operazioni di transito, la disposizione in esame (*lett. c*) si prefigge lo scopo di consentire il completamento del transito di ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica nel ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri.

Il **comma 4** proroga al 31 gennaio 2010 il termine del 31 dicembre 2009 previsto dall'articolo 6-bis del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11⁵⁵ che prevede il reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

In particolare il citato art. 6-bis disponeva che, "per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri possa procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31

⁵⁴ *Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali.*

⁵⁵ *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.*

dicembre 2009". In pratica, come evidenziato dalla relazione al disegno di legge, tale norma ha consentito l'ingresso in servizio permanente di 71 ufficiali in ferma prefissata appartenenti all'undicesimo e ultimo corso attivato dall'Arma dei carabinieri per il reclutamento di tale categoria di ufficiali.

La stessa relazione sottolinea che "Attraverso il presente intervento si provvede per l'ulteriore ultima aliquota di 10 ufficiali medici in servizio da gennaio dell'anno 2007. L'iniziativa è urgente e indifferibile in quanto tale personale raggiungerà il richiamato requisito dei tre anni di servizio nei primi giorni del mese di gennaio 2010 e consente di dare attuazione agli impegni assunti dal Governo di adottare iniziative anche di carattere legislativo volte all'immissione in servizio permanente degli ufficiali in ferma appartenenti a tutti gli undici corsi complessivamente attivati dall'Arma dei carabinieri, assunto dal Governo con l'accoglimento degli ordini del giorno G/949/107/5, presentato in 5° Commissione al Senato della Repubblica in data 30 luglio 2008, e 9/1441-quater-A/1, in Assemblea alla Camera in data 28 ottobre 2008".

Il **comma 5** differisce al 31 dicembre 2012, a partire dalla aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009, l'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante *Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*.

L'art. 16 concernente i "*quadri di avanzamento e promozioni*" dispone che i tenenti colonnelli del ruolo normale idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote e, nell'ambito di ciascuna aliquota, secondo l'ordine di graduatoria di merito, in numero dei posti pari a quello delle promozioni da effettuare.

L'art. 18 (*Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione*) dispone, al citato comma 2, che i tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nella tabella 1 allegata al decreto legislativo. Precisa inoltre che il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota.

La relazione al disegno di legge sottolinea che con questa proroga si intende abbreviare le attuali tre aliquote di avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo normale, prevedendo anche per l'Arma dei carabinieri le medesime modalità di avanzamento delle altre Forze armate (Esercito, Marina militare e Aeronautica), fermi restando sia il volume organico complessivo previsto per il grado di colonnello del ruolo normale (321 unità), sia il limite delle promozioni annuali previste per il grado nella tabella 1 annessa al decreto legislativo n. 298 del 2000 (29,5).

Il sistema prospettato è diretto a garantire una maggiore motivazione degli Ufficiali del ruolo normale dell'Arma che ottengono la promozione, poiché fino ad ora i colonnelli promossi in seconda aliquota (cioè due anni più tardi rispetto ai pari grado promossi in prima valutazione) risentono della diversa tempistica di avanzamento. L'unificazione delle attuali prima e seconda aliquota invece consentirebbe una promozione in un'unica aliquota principale dei colonnelli, con conseguente possibilità

per gli interessati di modificare il proprio pregresso posizionamento sulla base degli incarichi ricoperti e del rendimento in servizio.

Si ricorda che nella scorsa legislatura era stato presentato un progetto di legge⁵⁶ avente analoghe finalità.

Il **comma 6** contiene la "clausola di invarianza finanziaria" relativamente ai commi 3 e 5, in base alla quale dalle disposizioni in essi contenute non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

⁵⁶ A.C. n. 3297, *Disposizioni in materia di personale militare delle Forze armate, Istituti di formazione e onorificenze*, di iniziativa del ministro della Difesa Parisi.

Articolo 4, comma 2

(Attribuzione punteggio in base al pregresso iter scolastico per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato)

2. All'articolo 4, comma 9, del 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, 2011» sono sostituite dalle seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge «2011-2012».

Il **comma 2** dell'articolo in commento è volto a differire all'anno accademico 2011-2012 l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008⁵⁷, che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, non solo sulla base del risultato conseguito nel *test* di ingresso da parte del candidato, ma anche dei risultati ottenuti da questi nel pregresso *iter* scolastico; tale differimento è attuato novellando l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 2008⁵⁸, che aveva disposto l'applicazione delle menzionate disposizioni del decreto legislativo n. 21 del 2008 a decorrere dall'anno accademico 2010-2011.

Secondo la relazione introduttiva, la proroga risulta urgente e indifferibile in relazione a esigenze del Ministero della difesa, in quanto nel caso in cui entrassero in vigore i citati articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008 già per l'anno accademico 2010-2011, senza che vengano prima adottati i necessari correttivi che sono allo studio comune da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero della difesa, si determinerebbero effetti negativi sul regolare svolgimento delle prossime procedure di arruolamento degli ufficiali medici nelle Accademie militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, i cui bandi di concorso dovranno essere pubblicati entro marzo 2010.

Per gli allievi ufficiali medici una volta vinto il concorso per l'ingresso nelle citate Accademie, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia nelle università non sarebbe più sufficiente aver superato i selettivi *test* inseriti nelle procedure concorsuali con riferimento ai programmi individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rilevando a tal fine, in base alla nuova disciplina, anche il pregresso *iter* scolastico. Pertanto, si potrebbe verificare che un

⁵⁷ Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

⁵⁸ Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.

allievo ufficiale medico, dopo aver vinto un concorso selettivo e aver iniziato a frequentare l'Accademia, non sia poi ammesso al corso di laurea in medicina e chirurgia previsto dal bando di concorso.

In tale situazione, risulta quindi indispensabile la norma in esame - prosegue la relazione - per consentire la conclusione dello studio avviato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della difesa per individuare una soluzione, anche in via legislativa, alla problematica sopra illustrata, attraverso la previsione di una specifica regolamentazione per l'accesso ai corsi di laurea degli allievi ufficiali medici delle Accademie.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si ricorda che l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 21 del 2008 prevede che il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264⁵⁹, è di 100 punti. Nell'ambito di tale punteggio 90 punti sono assegnati sulla base del risultato del *test* di ingresso e 10 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato.

Il successivo articolo 5 dispone che le certificazioni relative alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, sono rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione frequentata dallo studente; per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli valutativi di qualità, la certificazione è relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame. Le citate certificazioni sono rilasciate a richiesta dell'interessato.

In relazione alle sopraccitate esigenze funzionali, già l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97⁶⁰, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, aveva disposto l'applicazione delle menzionate disposizioni del decreto legislativo n. 21 del 2008 a decorrere dall'anno accademico 2010-2011.

⁵⁹ *Norme in materia di accessi ai corsi universitari.*

⁶⁰ *Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.*

Articolo 4, comma 7

(Assunzione di personale da parte della Polizia di Stato, del Corpo dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato)

7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e` prorogato al 31 maggio 2010.

Il **comma 7** dell'**articolo 4** proroga al 31 maggio 2010 il termine per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁶¹.

La disposizione richiamata stabilisce che, per l'anno 2009, la Polizia di Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

⁶¹ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 5, comma 1
(Concessioni aeroportuali)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della concessione aeroportuale.

Viene novellato l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 207/2008⁶² sostituendo le parole «31 dicembre 2009» con «31 dicembre 2010».

La relazione governativa afferma che la proroga si rende necessaria al fine di non interrompere l'iter procedurale, in fase di definizione, per l'affidamento in concessione della gestione totale di alcuni aeroporti. Infatti, solo recentemente è stato possibile acquisire l'assenso delle altre amministrazioni concertanti sullo schema di convenzione tipo che le società di gestione sottoscrivono con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi della vigente normativa. Inoltre, per alcuni aeroporti non sono ancora conclusi i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa, in applicazione dell'articolo 693 del codice della navigazione.

Il citato decreto-legge 207/2008 aveva a sua volta prorogato il termine, modificando l'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 248/2007⁶³ che, a sua volta aveva prorogato il termine contenuto nell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 96/2005⁶⁴.

Il citato decreto legislativo 96/2005 ha introdotto, con l'articolo 3, il nuovo titolo III del codice della navigazione, novellandone l'articolo 704, che disciplina la procedura per l'assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale e prevedendo che il provvedimento di concessione (da

⁶² Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

⁶³ Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria".

⁶⁴ Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265".

adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa) è emanato, per un periodo massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria e non più attraverso le generiche "procedure concorrenziali" di cui alla precedente formulazione.

Alla nuova disciplina sono sottratte, a norma del comma 2 del medesimo articolo 3, oltre che le concessioni già rilasciate (anche in base a legge speciale) quelle il cui procedimento di rilascio risulti in itinere: si tratta in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005 (momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 96/2005) avviati in base al regolamento 521/1997⁶⁵. Il decreto legislativo 96/2005 prevedeva che essi avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, poi prorogato prima al 31 dicembre 2008, poi al 31 dicembre 2009 ed ora al 31 dicembre 2010.

⁶⁵ Decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato".

Articolo 5, comma 2
(Limitazioni alla guida)

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».

L'articolo 5, comma 2, proroga dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei “neopatentati”.

La relazione governativa afferma che, in assenza della proroga, si verificherebbe la conseguenza irrazionale di consentire ai neopatentati la guida di vetture meno sicure, più grandi e particolarmente pesanti e potenti, rispetto alla guida di veicoli di media grandezza che risulterebbe vietata. Per questa ragione e anche al fine di ricomprendere nel novero dei veicoli consentiti ai neopatentati le vetture normalmente usate come utilitarie dalle famiglie, si prevede, nell'ambito dell'atto Senato n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»⁶⁶, una modifica sostanziale della disciplina, nel senso di prevedere un rapporto tra potenza e tara pari a 55 e al contempo che non siano superati i 70 kW di potenza assoluta.

Viene prorogata al 1° gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei “neopatentati”, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 117/2007⁶⁷.

L'articolo così modificato ha introdotto un comma 2-*bis* all'articolo 117 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), con il quale si preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t.

La limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188 del medesimo Codice purché la persona invalida sia presente sul veicolo medesimo.

La disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione per i titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo

⁶⁶ Il *dossier* del Servizio studi n. 148 (settembre 2009) contiene la scheda di lettura del disegno di legge.

⁶⁷ Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 "*Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione*".

alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 117/2007: a decorrere, pertanto, dal 30 gennaio 2008. Con l'articolo 22 del decreto legge n. 248/2007, l'applicazione della normativa era stata prorogata al 1° luglio 2008; poi al 1° gennaio 2009 a mezzo dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 97/2008 ed infine al 1° gennaio 2010, dal decreto-legge 207/2008⁶⁸.

⁶⁸ Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*".

Articolo 5, comma 3

(Trasporto persone mediante autoservizi non di linea)

3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».

L'articolo 5, comma 3, proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina del servizio taxi e noleggio con conducente, che sarebbero dovute entrare in vigore il 29 febbraio 2009, ma sono state già oggetto di precedenti proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2009.

La riforma era stata introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto-legge 207/2008⁶⁹ ed era stato oggetto di sospensione dell'efficacia ad opera, prima dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 5/2009⁷⁰ e poi dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 78/2009⁷¹.

La relazione governativa afferma che la proroga mira a consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico, attualmente operativo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le rappresentanze regionali, provinciali e comunali e le associazioni di categoria interessate per addivenire a una rivisitazione concordata della normativa e in particolare dell'intera legge 21/1992⁷², che disciplina la materia del servizio taxi e noleggio con conducente. L'intervento emendativo sulle norme esistenti riveste carattere di urgenza, poiché, continua la relazione, altrimenti sarebbero pienamente efficaci le norme di riforma della citata legge 21/1992, su cui sono stati sollevati profili di dubbia legittimità costituzionale e di competitività comunitaria.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato al Parlamento, in data 20 febbraio 2009, una segnalazione. In essa si afferma che le innovazioni normative recate dal citato articolo 29: "sono suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità

⁶⁹ Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

⁷⁰ Decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario".

⁷¹ Decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini".

⁷² Legge 15 gennaio 1992, n. 21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

nella disciplina che regola il servizio di noleggio con conducente, producendo, in particolare, compartimentazioni territoriali idonee a limitare sensibilmente il numero di operatori presenti su un dato Comune, con l'effetto di ridurre l'offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti. "La segnalazione, inoltre, afferma che: "La portata anticoncorrenziale di tali limiti appare evidente ove si consideri che l'ampliamento dell'offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all'esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall'incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione". In conclusione, l'Autorità auspica: "l'introduzione di interventi correttivi nelle disposizioni in esame, volti ad eliminare i vincoli amministrativi previsti per l'attività di noleggio con conducente ed a preservare l'attuale normativa nazionale in materia".

Il citato articolo 29, comma 1-*quater*, modifica, in primo luogo, l'articolo 3 della legge 21/1992, specificando, al comma 1 che:

- la richiesta dell'utenza del servizio di noleggio con conducente (ncc) deve essere fatta in modo specifico presso la rimessa (anziché utilizzare il termine generico di "sede del vettore");
- lo stazionamento dei mezzi ncc deve avvenire all'interno delle rimesse o presso "pontili di attracco";
- la sede del vettore e la rimessa devono essere poste, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Viene, poi, introdotto un nuovo articolo 5-*bis* al fine di regolamentare l'accesso degli ncc nel territorio di comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni richiedendo, per l'ingresso all'interno delle relative aree a traffico limitato, una preventiva autocertificazione dalla quale risulti l'osservanza e la titolarità dei requisiti di cui alla medesima legge 21/1992 e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

In ordine alla disciplina delle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni (articolo 8 della legge 21/1992) vengono ampliati i requisiti per conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, richiedendo l'obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco con la prescrizione aggiuntiva, rispetto alla versione precedente, che questi siano situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Con riferimento ai doveri di comportamento dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, l'articolo 11 della legge 21/1992, come novellato, dopo aver confermato, per gli ncc, il divieto di sosta nelle stazioni pubbliche dei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi, prevede che:

- i veicoli ncc possano trattenersi, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa;
- i comuni in cui manca il servizio taxi possono autorizzare i veicoli ncc allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi;
- agli ncc è consentito l'utilizzo delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici;
- l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio ncc devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento ed arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni;

- gli ncc hanno l'obbligo di compilazione e tenuta a bordo per due settimane, di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:
 - fogli vidimati e con progressione numerica;
 - timbro dell'azienda e/o della società titolare della licenza;
 - compilazione singola per ogni prestazione con l'indicazione di:
 - targa del veicolo;
 - nome del conducente;
 - data, luogo e kilometraggio sia di partenza che di arrivo;
 - orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - dati del committente;

E' introdotto, nell'impianto originario del testo, un nuovo articolo 11-*bis* che modifica l'apparato sanzionatorio, oltre a quanto già previsto dal Codice della Strada⁷³ che, agli artt. 85 e 86, sanzionano l'inosservanza, da parte dei conducenti di taxi e di noleggio con conducente, delle norme di cui agli articoli 3 e 11 della legge 21/1992, con:

- un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 della legge 21/1992, alla prima inosservanza;
- due mesi alla seconda inosservanza;
- tre mesi alla terza;
- la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla quarta inosservanza.

⁷³ Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada".

Articolo 5, comma 4
(Disposizioni in materia di arbitrati)

4. All'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».

L'articolo 5, comma 4, proroga, fino al 30 giugno 2010, l'entrata in vigore della norma che vieta gli arbitrati come strumento alternativo per risolvere le controversie in materia di appalti pubblici; la proroga è effettuata nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE⁷⁴ relativa al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Il relativo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari,⁷⁵ prevede l'abrogazione (articolo 14, comma 5) delle disposizioni sul divieto di arbitrato di cui al decreto-legge in commento.

L'art. 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008⁷⁶ vieta la devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'entrata in vigore della disposizione, prevista per il 1° gennaio 2008, è stata oggetto di proroga e differimento:

- fino al 1° luglio 2008 da parte dell'articolo 15, del decreto-legge 248/2007⁷⁷;

⁷⁴ Direttiva 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

⁷⁵ Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 dicembre 2009, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 44 della legge 7 luglio 2009, n. 88 – lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti» (n. 167). Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito alle Commissioni riunite 2^a e 8^a che esprimeranno il parere entro il 26 gennaio 2010. Le Commissioni 1^a, 5^a e 14^a potranno formulare osservazioni alle Commissioni riunite entro il 16 gennaio 2010.

⁷⁶ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

- fino al 31 dicembre 2008 da parte dell'articolo 4-*bis*, comma 12, del decreto-legge 67/2008⁷⁸;
- fino al 31 dicembre 2009 da parte dell'articolo 1-*ter*, del decreto-legge 162/2008⁷⁹.

Il citato articolo 3, commi da 19 a 22, della finanziaria 2008, vieta alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi; per "compromesso" si intende l'accordo con il quale le parti consensualmente decidono di derogare alla giurisdizione ordinaria e di deferire una controversia tra loro già insorta alla cognizione di un arbitro unico o di un collegio di arbitri (art. 807 c.p.c.). Per "clausola compromissoria" si intende la clausola inserita in un contratto o il patto ad esso accessorio nel quale i contraenti prevedono che le future ed eventuali controversie che tra loro potranno insorgere in ordine a quel contratto saranno giudicate da arbitri (art. 808 c.p.c.). Ai sensi dei commi 19 e 20, il divieto si applica:

- alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001⁸⁰;
- alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni suddette;
- agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate da questi ultimi.

Le conseguenze della violazione del divieto sono individuate nella nullità delle clausole compromissorie ovvero dei compromessi comunque sottoscritti e nella configurabilità dell'illecito disciplinare e nella responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

Il differimento dell'entrata in vigore è stato disposto al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale⁸¹, le cui competenze avrebbero dovuto essere perciò

⁷⁷ Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria".

⁷⁸ Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini".

⁷⁹ Decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, "Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997".

⁸⁰ Decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

⁸¹ Con il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 è stata data attuazione alla delega contenuta nell'art. 16 della legge n. 273 del 2002 che prevedeva l'istituzione - presso un limitato numero di tribunali e corrispondenti corti d'appello - di sezioni specializzate (di primo e secondo grado) in materia di proprietà industriale e intellettuale. In particolare, ai sensi dell'art. 1, i tribunali distrettuali e le relative corti d'appello interessate all'istituzione delle sezioni, in accordo a quanto previsto dalla delega, sono

estese, con apposito provvedimento normativo, alla materia dei contratti pubblici di cui al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (163/2006⁸²).

Il differimento riguarda altresì il termine fissato dal comma 21 dell'art. 3 della stessa legge finanziaria 2008 relativo ai contratti di forniture e servizi già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si siano ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007 (termine soggetto anch'esso ai differimenti e, quindi, fino al 30 giugno 2010); le pubbliche amministrazioni sono tenute a declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole inserite nei contratti; dalla data della comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria.

quelle di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

⁸² Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*.

Articolo 5, comma 5
(Riordino del Corpo delle capitanerie di porto)

5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2010».

L'articolo 5, comma 5, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per realizzare un aggiornamento dell'apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera al fine di conformarne l'assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale.

Il termine ora prorogato è contenuto al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 207/2008⁸³.

Il Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della sua opera: primo fra tutti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento.

Il Corpo dispone di un organico complessivo di circa 11.000 persone tra ufficiali, sottufficiali e truppa per lo svolgimento delle seguenti attività:

- ricerca e soccorso in mare (SAR), con tutta l'organizzazione di coordinamento, controllo, scoperta e comunicazioni attiva nelle 24 ore che tale attività comporta;
- sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e, attraverso l'attività di Port State Control, anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;

⁸³ Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

- protezione dell'ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, utilizzando sinergicamente a tal fine anche risorse (centrali operative, mezzi aereonaviganti, sistemi di controllo del traffico navale) già attivati per compiti di soccorso, sicurezza della navigazione e di polizia marittima;
- controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali: a tal fine il comando generale è l'autorità responsabile del Centro Nazionale di Controllo Pesca e le Capitanerie effettuano i controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sull'intera filiera di pesca;
- amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;
- polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.

Ulteriori funzioni sono svolte per i Ministeri della difesa (arruolamento personale militare), dei beni culturali e ambientali (archeologia subacquea), degli interni (anti-immigrazione), di grazia e giustizia e del dipartimento della protezione civile, tutte aventi come denominatore comune il mare e la navigazione.

La norma attribuisce al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, con regolamento ex art. 17, comma 2, della legge 400/1988⁸⁴, i seguenti compiti:

- raccogliere in un unico testo normativo, compiti e funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti e per l'effetto attuare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse;
- adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e

⁸⁴ Legge 23 agosto 1988, n. 400, "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli Uffici dipendenti;

- adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.

L'art. 17, comma 2, della legge 400/88 citato, disciplina il fenomeno dei regolamenti c.d. "delegati" o "autorizzati", la cui peculiarità sta nel provocare un effetto abrogativo delle leggi disciplinanti in precedenza una data materia sostituendole con una nuova disciplina di livello regolamentare, assolvendo alla c.d. funzione di "delegificazione". La legge che autorizza il regolamento deve recare l'indicazione dei principi regolatori della materia e quella delle norme conseguentemente abrogate.

Si tratta, dunque, di una particolare forma di regolamento di attuazione, la cui adozione deve sempre essere preceduta dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri oltre che dal parere del Consiglio di Stato, e che non è ammesso per la disciplina di materie coperte da riserva assoluta di legge.

Si rileva che la norma in esame non reca una specifica indicazione delle norme generali regolatrici della materia e delle norme destinate ad essere abrogate con l'entrata in vigore del regolamento.

Articolo 5, comma 6
(Oneri per gli utenti degli aeroporti)

6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».

L'articolo 5, comma 6, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, basati sui criteri stabili dal CIPE, con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 324/1976⁸⁵. Inoltre, è disposta la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti, disposta transitoriamente in attesa della predetta definizione dei criteri, qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.

I diritti aeroportuali sono stati aggiornati al tasso di inflazione programmato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 luglio 2008.

I diritti aeroportuali disciplinati dalla citata legge 5 maggio 1976, n. 324, sono:

- diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, commisurati al peso massimo al decollo dell'aeromobile, risultante dal certificato di navigabilità, e dovuti dall' esercente, per gli aeromobili che svolgono attività commerciale, e dai piloti dell'aeromobile negli altri casi (articolo 2);
- diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, commisurato al peso massimo al decollo dell'aeromobile, risultante dal certificato di navigabilità, e alle ore di durata del ricovero o della sosta. Il soggetto tenuto al pagamento è lo stesso di cui al punto precedente. Il diritto non è dovuto in caso di ricovero o sosta dell'aeromobile negli spazi adibiti a base di armamento della compagnia aerea (articolo 3);
- diritto per l'imbarco passeggeri, con esclusione dei passeggeri che cambiano aeromobile per causa estranea alla loro volontà. Il diritto non

⁸⁵ Legge 5 maggio 1976, n. 324, "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile".

è dovuto per i bambini fino a due anni, mentre è ridotto alla metà per i bambini fino a dodici anni. Il diritto è dovuto dal vettore, che si rivale nei confronti del passeggero (articolo 5).

Ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 537/1993⁸⁶, la misura dei sopra indicati diritti è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni. Ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento i seguenti elementi:

- il tasso di inflazione programmato;
- l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale;
- la remunerazione del capitale investito;
- gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma stabilisce inoltre che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale vengono determinati tenendo conto:

- di un sistema di contabilità analitica certificato, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non, offerti sul sedime aeroportuale;
- del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
- delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
- dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;

⁸⁶ Legge 24 dicembre 1993, n. 537, "*Interventi correttivi di finanza pubblica*".

- di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.

Successivamente, l'articolo 21-bis del decreto-legge 248/2007⁸⁷ ha stabilito che i decreti di cui sopra avrebbero dovuto essere emanati entro il 30 dicembre 2008 (ora prorogato al 31 dicembre 2010) e che, nelle more della loro adozione, si sarebbe provveduto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Quest'ultimo decreto è stato emanato il 21 luglio 2008 e prevede, all'articolo 2, che la misura dei diritti aeroportuali in esso fissata resterà in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 537/1993.

La relazione governativa che accompagna il decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, motiva la necessità della proroga con la circostanza che il complesso iter necessario per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge 537/1993 non potrà essere perfezionato nel corso del 2009 in quanto solo una parte dei gestori aeroportuali ha sottoscritto i contratti di programma. Segnala, altresì, che è ancora *in itinere* la disciplina interna di attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario in esame, prevede una fase di delega legislativa. A ciò si aggiunga che la legge finanziaria per il 2010 stabilisce, analogamente alla delibera CIPE del 6 novembre 2009, un sistema di anticipazione dei soli diritti aeroportuali di imbarco al fine di consentire la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti. Tale regime di anticipazione richiederà i necessari tempi di attuazione.

La legge finanziaria 2010⁸⁸, all'articolo 2, commi 200 e 201, reca infatti disposizioni relative ad anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE.

In particolare, il comma 200 autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac.

⁸⁷ Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria".

⁸⁸ Legge 23 dicembre 2009, n. 191, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)".

Il comma 201, dispone la decadenza delle anticipazioni tariffarie di cui al comma 200 qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta ovvero non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati.

Articolo 5, comma 7

(Proroga del blocco delle tariffe ed ampliamento delle esclusioni al blocco)

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma,

dopo le parole: «meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico,».

L'articolo 5, comma 7, proroga al 31 dicembre 2010 il blocco selettivo delle tariffe ed allarga ulteriormente la deroga al blocco, comprendendovi la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché i servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico.

L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 185/2008⁸⁹ sospende, fino al 31 dicembre 2009 (ora prorogato al 31 dicembre 2010) l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione di tali diritti, contributi o tariffe.

Dal blocco sono esclusi:

- i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;
- le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas;
- la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva (aggiunto dal decreto-legge in esame);
- i servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico (aggiunto dal decreto-legge in esame).

Inoltre, per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del medesimo articolo 3 e, per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali, l'applicazione della predetta sospensione è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

⁸⁹ Decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

Articolo 6

(Proroga di termini in materia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, è prorogato al 31 dicembre 2010.

3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012».

5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

6. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2010.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7 è autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell'Istituto superiore di sanità, per l'anno 2010.

9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

Comma 1 - Attività libero-professionale intramuraria

Il **comma 1** proroga una norma transitoria, relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.

Si ricorda che, in base alla disciplina generale⁹⁰, le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e

⁹⁰ Cfr. l'art. 1, commi 1 e 2, della L. 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni.

gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

Gli interventi devono essere attuati entro il 31 dicembre 2012. Inoltre, negli ambiti in cui essi non siano ancora stati compiuti e, in ogni caso, fino al 31 gennaio 2010, è ammesso, per l'esercizio delle attività in esame (se di tipo ambulatoriale), l'impiego del proprio studio professionale, secondo i principi, le condizioni, i limiti e le modalità posti o richiamati dall'art. 15-*quinquies*, comma 10, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502⁹¹, e successive modificazioni, e dall'art. 22-*bis*, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223⁹², convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

La proroga di cui al presente **comma 1** consente ora il summenzionato impiego fino al 31 gennaio 2011.

Si osserva che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto in esame sembra invece indicare che la nuova data sia il 31 dicembre 2011.

La proroga comporta anche lo spostamento (identico) del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere "all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria"⁹³.

Comma 2 - Assunzioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute

Il **comma 2** è inteso a correggere un'incongruenza formale, presente nell'art. 1, comma 8, secondo periodo, della L. 13 novembre 2009, n. 172 (*"Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato"*). La correzione in oggetto esplicita che anche le assunzioni (a tempo indeterminato) da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, autorizzate secondo la procedura e i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2006, n. 296⁹⁴, e successive modificazioni, possono essere effettuate entro il termine - già previsto in via generale per tutte le pubbliche amministrazioni interessate - del 31 dicembre 2010 (mentre il summenzionato comma 8, secondo periodo, fa riferimento al termine del 31 dicembre 2009)⁹⁵.

⁹¹ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

⁹² Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

⁹³ Cfr. il citato comma 2 dell'art. 1 della L. n. 120 del 2007, e successive modificazioni.

⁹⁴ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

⁹⁵ Infatti, il termine per l'effettuazione delle assunzioni in oggetto è stato, da ultimo, così prorogato dall'art. 17, comma 16, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto

Comma 3 - Disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici

Il **comma 3** concerne la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici.

Nella disciplina fino ad ora vigente, l'art. 24 del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193⁹⁶, e successive modificazioni, consente la prosecuzione fino al 31 dicembre 2009⁹⁷ della distribuzione commerciale dei medicinali in oggetto, qualora la corrispondente specie di prodotto fosse già in commercio, alla data del 10 giugno 2006⁹⁸, conformemente alla normativa previgente al medesimo D.Lgs. n. 193.

La possibilità della prosecuzione è esclusa qualora per i medicinali corrispondenti non sia stata presentata, entro il 10 dicembre 2006, una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione ordinaria (riguardo alla disciplina relativa a questi ultimi due procedimenti, cfr. gli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 193).

La novella di cui al presente **comma 3** proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011 l'applicazione della disciplina transitoria (fermo restando il rispetto, entro il 10 dicembre 2006, della condizione summenzionata).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto osserva che la proroga è stabilita in considerazione dei tempi necessari per l'esame delle domande presentate dalle imprese e per l'espletamento dei procedimenti amministrativi suddetti (registrazione semplificata o autorizzazione ordinaria).

Comma 4 - Disciplina transitoria sulle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali

Il **comma 4** concerne la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali.

La normativa fino ad ora vigente, di cui all'art. 54, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, richiede, a decorrere dal 1° gennaio 2010⁹⁹, per l'impiego delle suddette materie prime (anche se importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea) un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato (all'officina di produzione della materia prima) dall'autorità competente (di uno Stato membro dell'Unione europea). Fino a tale

2009, n. 102. Lo stesso comma 16 ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per il rilascio dell'autorizzazione alle medesime assunzioni.

⁹⁶ Il D.Lgs. n. 193 concerne l'attuazione delle direttive dell'Unione europea recanti un codice comunitario dei medicinali veterinari.

⁹⁷ Il termine originario del 31 dicembre 2008 è stato così prorogato dall'art. 33 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

⁹⁸ Quest'ultima è la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 193.

⁹⁹ Il termine di decorrenza originario del 1° gennaio 2009 è stato così prorogato dall'art. 31, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

data, si consente che la certificazione sia rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale (produzione che impieghi la materia prima corrispondente).

La novella di cui al presente **comma 4** proroga l'applicazione della disciplina transitoria, spostando il termine di decorrenza suddetto dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2012.

Si ricorda che, nel regime transitorio, resta ferma la possibilità, per l'Agenzia Italiana del Farmaco, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa¹⁰⁰.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto in esame osserva che la proroga è disposta in relazione agli orientamenti della Commissione europea, la quale ha, da un lato, prospettato la definizione di una nuova normativa comunitaria in materia, e, dall'altro, ha rilevato che la disciplina italiana "a regime" potrebbe costituire, nell'attuale contesto normativo comunitario, un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato dell'Unione europea (in quanto la disciplina interna andrebbe oltre le prescrizioni contenute nella vigente normativa comunitaria).

Commi 5 e 6 - Proroga della possibilità di versamento di somme in luogo della riduzione del prezzo dei farmaci (*pay back*)

I **commi 5 e 6** prorogano dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il meccanismo cosiddetto del *pay back*, concesso (in via provvisoria) come possibilità alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale¹⁰¹.

Tale meccanismo - già introdotto, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008, dall'art. 1, comma 796, lettera g), della L. 27 dicembre 2006, n. 296¹⁰², e oggetto di successive proroghe - prevede, in via facoltativa, in luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, il versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme, suddivise in tre rate nel corso dell'anno solare.

Il meccanismo sostitutivo deve riguardare tutti i farmaci prodotti dall'azienda e rimborsabili, integralmente o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'importo complessivo delle somme da versare (determinate secondo le tabelle di equivalenza approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco) dovrebbe equivalere al risparmio (per il Servizio sanitario nazionale) che deriverebbe dalla riduzione suddetta del prezzo dei medicinali prodotti dall'azienda.

¹⁰⁰ Tale possibilità è esplicitata dal suddetto comma 3-*bis* dell'art. 54 del D.Lgs. n. 219.

¹⁰¹ Riduzione di cui alla determinazione del direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 27 settembre 2006.

¹⁰² *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

Come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto, il meccanismo del *pay back* consente: 1) alle aziende "di combattere il fenomeno delle esportazioni parallele (acquisto in Italia di farmaci a prezzo più basso rispetto a quello che la stessa impresa applica in altri Paesi europei e rivendita di tali farmaci a prezzo più elevato nei Paesi suddetti)"; 2) alle regioni di conseguire una liquidità finanziaria anticipata "rispetto al verificarsi dei consumi".

Si osserva che la formulazione letterale dei commi in esame (e, in particolare, del comma 5) non fa rinvio esplicito - al contrario della precedente proroga¹⁰³ - ad una determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai fini della definizione degli aspetti applicativi della nuova proroga.

Commi 7-9 - Finanziamento in favore dell'Istituto superiore di sanità

I **commi da 7 a 9** recano un finanziamento di 8 milioni di euro, per l'anno 2010, in favore dell'Istituto superiore di sanità, ai fini dello svolgimento, con i propri dipendenti, dei compiti inerenti al coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, alla sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché alla gestione dei registri nazionali.

Si ricorda che, per il triennio 2007-2009, l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2006, n. 296¹⁰⁴, aveva previsto uno stanziamento annuo di importo identico.

Alla copertura del nuovo stanziamento si fa fronte riducendo nella misura corrispondente il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritte nella Tabella C delle leggi finanziarie annue.

¹⁰³ Di cui all'art. 34 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14. Cfr., in merito, altresì l'art. 64 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

¹⁰⁴ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

Articolo 7, comma 1

(Proroga del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario - CNVSU)

1. Il termine di cui all'articolo 4-*bis*, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.129, è prorogato fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1**, intervenendo sulla materia già disciplinata dall'art. 4-*bis*, comma 18, del D.L. n. 97 del 2008¹⁰⁵, proroga ulteriormente il termine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010. Stabilisce, altresì, che la proroga non comporti oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2, commi 138-142, del D.L. 262/2006¹⁰⁶, con la finalità di potenziare il sistema di valutazione, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)¹⁰⁷.

Il D.L. 262/2006 ha, altresì, stabilito la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione - ossia il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)¹⁰⁸, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)¹⁰⁹, e i

¹⁰⁵ Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, *Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

¹⁰⁶ Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

¹⁰⁷ La norma istitutiva assegna all'Agenzia tre funzioni principali (art. 2, c. 138):

a) valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

E' stato previsto un limite di spesa pari a 5 milioni di euro annui, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse per il funzionamento del CNSVU e, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).

¹⁰⁸ Il CNVSU è stato istituito dall'art. 2 della legge n. 370 del 1999, in sostituzione del precedente Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al CNVSU sono stati attribuiti, tra gli altri, i

Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Agenzia spaziale italiana - a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione volto a stabilire le modalità organizzative e di funzionamento dell'ANVUR (art. 2, commi 140 e 141).

Il regolamento è stato adottato con D.P.R. n. 64 del 2008¹¹⁰, ma non ha reso operativa l'Agenzia. Infatti, esso ha previsto l'adozione di un ulteriore regolamento di delegificazione che determini la dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali (art. 13). In tale prospettiva, l'articolo 14 ha ulteriormente specificato che la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione decorra dall'entrata in vigore del suddetto regolamento¹¹¹.

Successivamente l'art. 4-*bis*, comma 18, del D.L. 97/2008¹¹² ha prorogato una prima volta la composizione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)¹¹³ fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Il precedente termine di operatività del CNVSU è stato ulteriormente prorogato - dall'art. 23, comma 20, del D.L. 78/2009¹¹⁴ - fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del

compiti di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche. I componenti del CNVSU sono stati da ultimo nominati per 4 anni, il 14 maggio 2004, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato è stato, poi, prorogato al 31 maggio 2009, nella composizione esistente, dall'art. 4-*bis*, c. 18, del D.L. 97/2008.

¹⁰⁹ Il CIVR è stato istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca e di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, anche in collaborazione con le competenti strutture all'interno delle amministrazioni interessate. In particolare, il CIVR ha elaborato le Linee guida per la valutazione della ricerca. I componenti del CIVR sono stati riconfermati con D.P.C.M. 7 settembre 2007, per la durata di un quadriennio, con previsione di cessazione al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2, comma 141, del DL n. 262/2006.

¹¹⁰ D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64, *Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)*.

¹¹¹ L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Inoltre, sono assegnati all'Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruità con le funzioni della medesima, le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonché le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L'Agenzia porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.

¹¹² Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, *Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

¹¹³ I componenti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) erano stati già riconfermati con D.P.C.M. del 7 settembre 2007.

¹¹⁴ Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. Il comma citato stabilisce, altresì, che la proroga non comporti oneri per la finanza pubblica.

Nella seduta del 24 luglio 2009 il Consiglio dei ministri ha svolto l'esame preliminare di un nuovo schema di regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR; trasmesso alle Commissioni parlamentari e al Consiglio di Stato - dei quali sono stati acquisiti i rispettivi pareri -, lo stesso è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009.

Si consideri l'opportunità di riscrivere il comma in forma di novella al richiamato art. 4-bis, comma 18, per evitare l'ulteriore prolungarsi di una catena normativa di non agevole ricostruzione.

Articolo 7, comma 2

(Proroga di disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari)

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari, il **comma 2** dell'articolo in esame proroga di un anno le norme transitorie che regolano la formazione delle commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa dei candidati, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180¹¹⁵, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

Secondo la relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del decreto-legge la proroga si rende necessaria e urgente per consentire l'avvio di nuovi bandi per il reclutamento di ricercatori universitari in base alle regole definite dal citato decreto-legge n. 180 del 2008 che si configura, sotto questo profilo, come provvedimento ponte fra la «vecchia» (legge 3 luglio 1998, n. 210¹¹⁶) e la nuova disciplina, prevista dal disegno di legge del Governo attualmente in corso d'esame presso il Senato della Repubblica (atto Senato n. 1905¹¹⁷), che, nell'ambito di un più vasto progetto di riforma del sistema universitario, rivisita radicalmente la figura del ricercatore e le relative procedure di reclutamento. In assenza della proroga, fino all'entrata in vigore del sopra citato disegno di legge di riforma del sistema universitario, dovrebbe applicarsi la precedente disciplina di cui alla legge n. 210 del 1998, il cui modello procedurale, asserisce la relazione, ha rivelato non poche criticità.

Sempre la relazione introduttiva osserva che, conseguentemente, si intende prorogata l'attività della commissione nazionale che sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio per la formazione delle commissioni ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 180 del 2008.

Il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, ha modificato le procedure di reclutamento dei ricercatori universitari, in attesa di un riordino organico e comunque

¹¹⁵ *Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.*

¹¹⁶ *Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.*

¹¹⁷ *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.* Presso la 7^a Commissione il disegno di legge n. 1905 è discusso congiuntamente agli atti Senato nn. 591, 874, 970, 1387 e 1579.

entro il 31 dicembre 2009, prevedendo nuovi criteri per la composizione delle commissioni e per la valutazione dei candidati, secondo parametri riconosciuti anche in ambito internazionale (art. 1, commi 5-8).

In particolare, il comma 5 riguarda i nuovi meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, che si applicano in attesa del riordino delle relative procedure e, comunque, fino al 31 dicembre 2009. Si prevede che queste commissioni siano composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

Il comma 6 affida ad un d.m. di natura non regolamentare la definizione delle modalità di svolgimento delle elezioni e delle modalità del sorteggio¹¹⁸.

Il comma 6-bis prevede una commissione a livello nazionale, composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno, chiamata a sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio e a provvedere, nella prima adunanza, a certificare i meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni.

Il comma 7 modifica i criteri di valutazione dei candidati nei concorsi per ricercatore banditi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, prevedendo che la valutazione stessa sia effettuata sulla base dei titoli – illustrati e discussi dinanzi alla commissione - e delle pubblicazioni dei candidati¹¹⁹.

Il comma 8 prevede la retroattività delle disposizioni di cui al comma 5 per le procedure per le quali non si sono ancora svolte le votazioni per la costituzione delle commissioni. Inoltre, dispone l'assenza di effetti per tutti gli atti non conformi alle disposizioni del decreto.

Si ricorda che l'atto Camera n. 1441-*quater*-B¹²⁰, collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 e in corso di esame alla Camera, contiene alcune disposizioni in merito al reclutamento dei ricercatori universitari. In particolare, l'articolo 10 stabilisce che nell'ambito della valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori si preveda la discussione pubblica con la commissione avente ad oggetto titoli e pubblicazioni dei candidati, e l'articolo 12 prevede l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 210/1998, concernente il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, relative al limite al numero di pubblicazioni scientifiche presentabili per la partecipazione a ciascuna procedura di valutazione

¹¹⁸ In attuazione di quanto disposto dal comma 6 si veda il D.M. 27 marzo 2009, *Modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari*.

¹¹⁹ In attuazione di quanto disposto dal comma 7 si veda il D.M. 28 luglio 2009, *Parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario*.

¹²⁰ *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*.

comparativa e al numero di domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

Articolo 7, comma 3

(Proroga delle convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale)

3. All'articolo 37, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Il **comma 3** dell'articolo in esame proroga di un anno le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008¹²¹, concernenti le convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Il comma 2-*quater* dell'articolo 37 del decreto-legge n. 207 del 2008 consente la proroga delle convenzioni poste in essere dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) con gli istituti bancari per la gestione degli interventi relativi al sostegno della ricerca industriale, previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297¹²². Ai sensi del citato comma, le convenzioni possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle medesime, fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009. Tale proroga è stata disposta per ragioni di urgenza connesse con la difficile situazione economico-finanziaria del Paese allo scopo di garantire la massima efficacia e la massima tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, con particolare riguardo agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.

Si ricorda che il richiamato decreto legislativo n. 297 del 1999 ha provveduto al riordino della normativa di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica - al fine di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione - attraverso la definizione delle finalità degli interventi di sostegno pubblico alla ricerca e l'individuazione dei soggetti ammessi, delle attività finanziabili, degli strumenti di intervento e delle modalità di attuazione. Ai sensi del citato d.lgs. n. 297, gli interventi di sostegno alla ricerca sono realizzati a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Il Fondo, di tipo rotativo, è articolato in due sezioni (territorio nazionale e aree depresse) ed opera con le modalità in precedenza previste per il soppresso Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata (FRA).

¹²¹ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.*

¹²² *Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.*

Con la legge finanziaria per il 2007 (L. 296/06, art. 1, commi, 870-874) il FAR è confluito nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, allo scopo di garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito.

Oltre al FAR nel nuovo Fondo sono confluite:

§ le risorse del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)¹²³;

§ le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate¹²⁴, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

§ le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università.

¹²³ Il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale. Il FIRB finanzia, in particolare: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

¹²⁴ Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito a decorrere dal 2003 dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con finalità di riequilibrio economico e sociale.

Articolo 7, comma 4

(Proroga del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

4. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n.508, è prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2010.

Il **comma 4** proroga fino al 30 settembre 2010, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2007.

La relazione introduttiva specifica che scopo della disposizione è quello di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma del sistema dell'alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla disciplina della sua composizione atte ad assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti. L'intervento di proroga è urgente in quanto mancano i tempi per il rinnovo dell'organo, che scade il 16 febbraio 2010, atteso che la relativa procedura dura circa quattro mesi.

Si rammenta che il CNAM, organo di consulenza del MIUR previsto dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508¹²⁵, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236¹²⁶, esprime pareri e formula proposte sui seguenti aspetti del sistema dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM):

- a) sugli schemi di regolamento e sugli schemi di decreto in materia;
- b) sui regolamenti didattici degli istituti;
- c) sul reclutamento del personale docente;
- d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

Da quanto riporta la relazione introduttiva, l'organo attualmente in carica ha ampiamente operato per l'attuazione della nuova disciplina del sistema dell'AFAM, sia con riferimento a provvedimenti già adottati che a quelli ancora in corso di

¹²⁵ *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.*

¹²⁶ *Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.*

perfezionamento, con particolare riferimento allo schema di regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'AFAM, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico.

Articolo 7, comma 5

(Proroga in materia di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti e i luoghi della cultura)

5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attività istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attività culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.

Il **comma 5** in esame mira a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (cosiddetti "servizi aggiuntivi") presso gli istituti e i luoghi della cultura, nelle more del completamento della complessa attività ricognitiva, istruttoria e di riprogettazione di tali servizi in corso di svolgimento da parte dell'apposita Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine si dispone che i rapporti comunque in atto relativi ai citati servizi restino efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.

In relazione al contenuto del comma 5, si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 7 con un riferimento ai beni culturali.

Si ricorda che l'articolo 14 del D.L. n. 159/2007¹²⁷, ha previsto una razionalizzazione delle modalità di affidamento dei cosiddetti "servizi aggiuntivi", introdotti dalla "legge Ronchey" e attualmente elencati dall'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)¹²⁸.

¹²⁷ D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

¹²⁸ L'art. 117 del Codice dei beni culturali dispone che negli istituti e nei luoghi della cultura (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) possano essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (cosiddetti "servizi aggiuntivi").

Le varie tipologie di servizi sono:

- a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
- b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

E' stato, a tal fine, stabilito che l'affidamento dei servizi in questione, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale, sia effettuato in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi sia in relazione ai diversi istituti e luoghi della cultura. Un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali, è chiamato a disciplinare l'organizzazione dei servizi aggiuntivi; il provvedimento deve tener conto delle norme comunitarie, della specificità delle prestazioni richieste, nonché dell'esperienze e dei titoli professionali occorrenti¹²⁹. Si consente inoltre (all'art. 14, comma 3), in sede di prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi in questione con termini iniziali differenziati in maniera da garantire la scadenza naturale dei rapporti concessori in corso; si dispone infine, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, che i rapporti in atto restino efficaci fino alla loro scadenza o, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

Successivamente il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 248 del 2007¹³⁰ ha novellato l'art. 14, comma 3, del D.L. 159/2007¹³¹, fissando al 30 aprile 2008 (anziché

-
- c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
 - d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
 - e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
 - f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
 - g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

Tali servizi possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

Per la gestione dei servizi medesimi l'art. 117 del Codice rinvia alle forme previste dall'articolo 115; per l'incasso ed il riparto dei canoni di concessione all'articolo 110 del Codice.

Ai sensi del citato articolo 115, le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5 del medesimo Codice - qualora siano conferitari dei beni, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipino ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione - diretta e indiretta - è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché la professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati inoltre i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.

¹²⁹ In attuazione di quanto disposto si veda il D.M. 29 gennaio 2008, recante *Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura*.

¹³⁰ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*.

al 28 febbraio) il termine per l'emanazione dei bandi di gara per l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso i musei e gli istituti di cultura secondo il metodo integrato su scala regionale introdotto dal medesimo articolo.

¹³¹ D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222.

Articolo 8, comma 1

(Proroga del termine per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici)

1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo è differito al 28 febbraio 2010.

Il comma in esame proroga al 28 febbraio 2010 il termine, fissato al 22 dicembre 2009 dalla direttiva 2000/60/CE (cd. direttiva acque) e trasposto nell'ordinamento nazionale dal comma 3-bis dell'art. 1 del D.L. n. 208 del 2008¹³², per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'art. 13 della direttiva (recepito dall'art. 117 del cd. Codice ambientale recato dal D.Lgs. n.152 del 2006).

Si osserva al riguardo che il nuovo termine è successivo a quello (22 dicembre 2009) fissato dalla direttiva comunitaria.

Relativamente alla disciplina interessata dalla proroga, si ricorda che i distretti idrografici sono governati secondo un modello amministrativo unico (delineato agli artt. 63 e 64 del Codice ambientale), che prevede, in particolare, la redazione del Piano di bacino distrettuale che ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 65, co. 1).

L'art. 117 prevede poi che per ciascun distretto idrografico sia adottato un Piano di gestione, che costituisce piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Gli obiettivi previsti nel piano di gestione devono essere conseguiti entro quindici anni dall'entrata in vigore della direttiva (vale a dire entro il 22 dicembre 2009).

L'art. 1, comma 3-bis, del D.L. n. 208 del 2008 non si è limitato a trasporre nell'ordinamento nazionale il termine del 22 dicembre 2009 indicato dalla direttiva, ma ha anche dettato alcune disposizioni da seguire nell'adozione dei citati piani di gestione.

Tale comma ha infatti previsto che l'adozione di tali piani:

deve essere effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti

¹³² *Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.*

designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione ma che non sono già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali¹³³;

deve essere preceduta dal coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei piani all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento ai programmi di misure di cui all'art. 11 della direttiva. A tale coordinamento devono provvedere – entro il 30 giugno 2009 – le autorità di bacino di rilievo nazionale oppure le regioni, qualora nei distretti idrografici non sia presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale .

¹³³ Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 183/1989, sono bacini di rilievo nazionale: a) per il versante adriatico: 1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia); 2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige); 6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige); 7) Po (Piemonte, Valdaosta, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Toscana, Emilia-R.); b) per il versante tirrenico: 1) Arno (Toscana, Umbria); 2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo); 3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo); 4) Colturno (Abruzzo, Lazio, Campania).

Articolo 8, comma 2

(Proroga dell'autorizzazione ad assumere per l'ISPRA)

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Il comma in commento proroga al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione ad assumere disposta per l'APAT dall'articolo 1, comma 347 della legge 244 del 2007 ed avente effetto anche per l'ISPRA, sino al completamento delle relative procedure, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 208 del 2008.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 347 della legge 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha autorizzato l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

Successivamente, l'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ha istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in cui sono confluiti alcuni enti (APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; INFS-Istituto nazionale per la fauna selvatica; ICRAM - Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) ed ha disposto il trasferimento al nuovo Istituto – posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – delle funzioni e delle relative risorse finanziarie, strumentali e di personale. Ai sensi del comma 4 del citato art. 28, la denominazione ISPRA sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente le denominazioni 'APAT', 'ICRAM' e 'INFS'.

Conseguentemente, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 208/2008 ha interpretato il citato comma 347 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2008, precisando che l'autorizzazione ad assumere disposta per l'APAT ha effetto anche per quanto riguarda l'ISPRA sino al completamento delle relative procedure e comunque entro il 31 dicembre 2009. Il comma 2 ha poi disposto che l'ISPRA, nel limite della dotazione organica relativa all'APAT (di cui all'art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2008) possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie ancora vigenti.

Articolo 8, comma 3

(Proroga adozione tariffa integrata ambientale (TIA))

3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».

Il comma in esame differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa ambientale integrata (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento - previsto dall'art. 238, comma 6, del D.Lgs. n.152 del 2006 - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.

Il precedente termine del 31 dicembre 2009 era stato fissato dall'art. 23, comma 21, del D.L. n.78 del 2009 (convertito dalla legge n.102 del 2009) che aveva a sua volta prorogato il termine del 30 giugno 2009 introdotto dall'art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito dalla legge n. 13 del 2009.

Regime di prelievo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Ai sensi del testo vigente dell'art. 1, comma 184, lett. a), della legge n.296 del 2006 (Finanziaria 2007), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato dai comuni nell'anno 2006 è rimasto invariato per gli anni 2007, 2008 e, sulla base della novella recata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n.208 del 2008, anche per tutto il 2009.

Tale proroga si è resa necessaria per l'incompiutezza della disciplina normativa. Occorre infatti ricordare che l'unica tariffa allo stato applicata è quella di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.22 del 1997 (cd. tariffa Ronchi), attuata con il D.P.R. n.158 del 1999. Tale prelievo, per effetto di proroghe legislative, non è però mai diventato obbligatorio.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 49, comma 1, del decreto Ronchi ha soppresso la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. n.507 del 1993), a decorrere dai termini indicati dal D.P.R. n.158 del 1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini.

Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell'art. 11 del D.P.R. n.158 del 1999, non sono mai diventati operativi. L'art. 11, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 134, della legge n.266 del 2005 (Finanziaria 2006) prevede l'applicazione del sistema tariffario non prima del 2007. Prima che tale norma potesse esplicare i suoi effetti è però intervenuta la citata disposizione volta a lasciare invariato il regime di prelievo (e quindi a

consentire, nei fatti, l'applicazione della TARSU) per il 2007, 2008 e, per effetto della citata lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n.208 del 2008, anche per tutto il 2009. Così che nei comuni in cui fino al 2006 si applicava la TARSU si è continuato ad applicarla, così come si è continuato ad applicare la tariffa Ronchi nei comuni che, in virtù del comma 1-*bis* dell'art. 49, avevano anticipato l'applicazione della tariffa in via sperimentale, tutto ciò nonostante lo spirare delle rispettive discipline legislative.

Nel susseguirsi delle citate proroghe è stato intanto approvato il Codice ambientale (D.Lgs. n.152 del 2006) che ha abrogato e sostituito il decreto Ronchi (D.Lgs. n.22 del 1997).

In particolare l'art. 238 del D.Lgs. n.152 del 2006 da un lato ha disposto l'abrogazione della "tariffa Ronchi", dall'altro ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa sui rifiuti. L'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell'art. 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt'oggi non ancora emanato. Sino ad allora (sempre ai sensi del comma 11 citato), è stata disposta l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della "tariffa Ronchi" nei comuni che l'avevano già adottata o per quelli che l'hanno adottata entro la fine del 2006, visto che dal 2007, in virtù del citato comma 184 della Legge n.296 del 2006, non è più possibile cambiare il regime di prelievo.

Su questo scenario normativo si è innestata la norma prorogata dal comma in esame. L'art. 5, comma 2-*quater*, del D.L. n.208 del 2008, nel testo novellato dal decreto-legge in esame, consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA), sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del D.P.R. n.158 del 1999), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento - previsto dall'art. 238, comma 6, del D.Lgs. n.152 del 2006 - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.

Il panorama legislativo vigente è stato ulteriormente integrato dal D.Lgs. n.4 del 2008 (cd. secondo correttivo al Codice dell'ambiente) che, nel modificare l'art. 195 del Codice, ha disposto (lettera e) del comma 2 del citato art. 195 del D.Lgs. n.152 del 2006) l'applicazione generalizzata e obbligatoria di una nuova tariffa (la terza, dunque) per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, quindi dedicata ai soli operatori economici. Il termine previsto per l'istituzione del prelievo, inizialmente fissato con scadenza al febbraio 2009, è stato però prorogato, dapprima dal citato art. 5 del D.L. n.208 del 2008 e poi dall'art. 15, comma 2-*bis*, del D.L. n.135 del 2009 sino al febbraio 2010.

Si segnala, infine, che la Corte costituzionale si è recentemente espressa sulla natura della tariffa: in particolare, la sentenza n. 238 del 2009 ha confermato la natura tributaria - e la conseguente attribuzione alla giurisdizione tributaria delle relative controversie - della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dal D.Lgs. n.22 del 1997, muovendo dalla considerazione che tale prelievo è disciplinato in modo analogo alla TARSU, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio.

Riguardo invece alla nuova tariffa ambientale prevista dal Codice (art. 238), la Corte, con la sentenza n. 247 del 2009 non ne chiarisce la natura, ma la attribuisce con certezza alla competenza statale precisando che, qualora si volesse attribuire alla tariffa natura di corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, l'art. 238 sarebbe inquadrabile nelle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, tutte rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Qualora si volesse qualificare la tariffa come tributo, si dovrebbe riconoscere la competenza esclusiva dello Stato in ragione della preclusione alle regioni della potestà

di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali e per converso si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative anche nel dettaglio della disciplina dei tributi locali esistenti.

Articolo 8, comma 4
(Modifiche al D.Lgs. n.161 del 2006)

4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «tre» e` sostituita dalla seguente: «quattro».

Il comma in esame proroga di un anno il termine, previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161¹³⁴ per l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai i prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Il comma 2 prevedeva, infatti che, in tali ipotesi, i valori limite previsti dall'allegato II al citato decreto legislativo, non si applichino nei tre anni successivi alle date ivi previste. Tale termine è stato portato a quattro anni dal comma in esame.

Si fa notare, infine, che i nuovi valori limite previsti dall'allegato II sono entrati in vigore, secondo diverse fasce di valori, il 1° gennaio 2007 e il 1° gennaio 2010.

Si ricorda che l'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 161/2006 dispone che i prodotti elencati nell'allegato I (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) aventi un contenuto di COV (composti organici volatili) superiore ai valori limite previsti nell'allegato II possono essere immessi sul mercato nei dodici mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data.

Il comma 1-*bis* consente la vendita dello stock di magazzino indipendentemente dalla data di produzione.

Il comma 2 prevede che i valori limite previsti dall'allegato II, nei tre anni (quattro a seguito della modifica apportata dalla disposizione in esame) successivi alle date ivi previste, non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Si ricorda, infatti, che l'art. 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo consente, a decorrere dalla data di applicazione dei valori limite previsti nell'allegato II, l'immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I a condizione che essi

¹³⁴ *Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.*

abbiano un contenuto di COV uguale o inferiore a tali valori limite e che siano correttamente etichettati.

Articolo 9

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere prorogata, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del cinque per cento delle relative commissioni.

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere all'erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel rispetto della decisione della

Commissione europea C(2009)8126 definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonché sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondo modalità stabilite con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la presentazione di tali istanze decorre dal 1° marzo 2010; conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 341:

1) nell'alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a»;

2) le lettere a) e b) sono soppresse;

3) alla lettera c) le parole: «esonazione dall'imposta comunale sugli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «all'imposta comunale sugli immobili dovuta»;

4) alla lettera d) le parole: «esonero dal versamento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti»; al secondo periodo le parole: «l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare»; all'inizio del terzo periodo le parole: «L'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo»;

b) al comma 341-*ter* le parole: «regime agevolativo» sono sostituite dalla seguente: «contributo»;
c) il comma 341-*quater* è abrogato.

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede la possibilità di prorogare fino alla fine dell'anno 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previa riduzione delle relative commissioni del 5 per cento.

- L'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"*) reca *"Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo"*. Il comma 99 dispone che le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. Il citato comma 100 prevede che, nell'ambito delle suddette risorse, il CIPE possa, tra l'altro, destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. La legge 7 agosto 1997, n. 266¹³⁵ ha in seguito previsto (art. 15) che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del suddetto fondo di garanzia, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni, venissero regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro¹³⁶. Apposita convenzione doveva essere stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385¹³⁷.

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) cosiddetti «nuovi» (cioè immessi sui mercati dopo il 13 agosto 2005) di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

¹³⁵ Recante *"Interventi urgenti per l'economia"*.

¹³⁶ DM 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni.

¹³⁷ Recante *"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"*. Con questa norma si disciplinano i contratti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e le banche prescelte per la gestione di fondi pubblici.

Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 reca *"Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*.

L'art. 11 riguarda le modalità e le garanzie di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici. In particolare vi si dispone che il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta separata, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 sia a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Inoltre, al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE, il produttore deve costituire, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguate garanzie finanziarie.

L'art. 20 del D.Lgs. n. 151 disponeva infine che, nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002 del 1996¹³⁸ e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2009, il finanziamento delle operazioni di cui al su citato art. 11, comma 1, venisse assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1 (*Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici*) e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1 (*Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali*), venisse assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2.

Il **comma 3** prevede la proroga della normativa transitoria del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

In particolare l'articolo 354, che contiene l'elenco delle norme abrogate, dispone al comma 4, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78¹³⁹, che le disposizioni abrogate e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del codice nelle corrispondenti materie, e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. Quest'ultimo dispone che il codice entri in vigore il 1° gennaio 2006 e che in sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi da tale data.

Il comma in esame quindi proroga di ulteriori sei mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, nel caso in cui non siano state ancora emanate le

¹³⁸ Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'art. 11 riguarda l'informazione sugli impianti di trattamento.

¹³⁹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice che ha ridefinito la materia, per evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo.

Tale applicabilità era già stata prorogata da precedenti provvedimenti:

- decreto-legge 3 giugno 2008 n. 97 (art. 4, comma 8);
- decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207 (art. 16, comma 1),
- decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 (art. 23, comma 12).

La relazione al disegno di legge sottolinea che l'ulteriore proroga si rende necessaria per recuperare taluni ritardi nell'attuazione del codice sia da parte del Ministero che da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di intercasce collettivo (ISVAP), per cui alcuni regolamenti attuativi (in particolare il nuovo regolamento ministeriale concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del medesimo codice) sono ancora in corso di adozione e non è prevedibile che la loro entrata in vigore intervenga prima dell'attuale termine del 31 dicembre 2009.

Il **comma 4** riguarda le zone franche urbane, e modifica i commi 341, 341-*ter* e 341-*quater* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

La legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), all'art. 1, comma 340, ha istituito le zone franche urbane, con un numero di abitanti non superiore a 30.000, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale. Ai sensi del comma 342 dell'art. 2 della legge finanziaria 2007, spetta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale (ora del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), provvedere alla definizione dei criteri per l'allocatione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado. La legge finanziaria del 2007, nel subordinare l'efficacia delle disposizioni istitutive delle zone franche urbane all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ha istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro, per il finanziamento delle zone franche urbane. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all'art. 2, commi 561, 562 e 563 ha confermato tale stanziamento e definito in maggiore dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali, demandandone la ulteriore determinazione ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (tale decreto risulta al momento in corso di predisposizione).

Con delibera del 30 gennaio 2008, n. 5, il CIPE ha fissato i criteri e gli indicatori per la delimitazione delle zone franche urbane e il 1° ottobre 2009 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento politiche di sviluppo ha reso noto che sono state selezionate, sulle 64 proposte pervenute, 22 "zone franche urbane" che avranno diritto a incentivi e agevolazioni fiscali e previdenziali, per una cifra pari a 50 milioni l'anno, per

nuove attività economiche. Come già precisato, la procedura di ammissione al finanziamento, dopo tale selezione, prevede la valutazione del CIPE e l'autorizzazione della Commissione europea.

In particolare, le disposizioni in esame fissano al 1° marzo 2010 il termine a decorrere dal quale le piccole e microimprese ubicate nelle aree individuate dal CIPE come zone franche urbane¹⁴⁰ dovranno presentare ai comuni le istanze per usufruire delle agevolazioni previste dalla citata legge finanziaria; vengono peraltro individuati in tali enti locali i soggetti gestori dei contributi - parametrati all'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese beneficiarie - che le disposizioni stesse individuano quale strumento equivalente alle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 296 del 2006, al fine di semplificare e accelerare le procedure per l'effettiva fruizione delle provvidenze.

La norma in esame prevede che l'erogazione del contributo deve avvenire nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126. Con quest'ultima la Commissione europea si è espresso sull'aiuto di Stato N 346/2009, notificato in data 11 giugno dal Governo italiano, in relazione alla creazione di 22 zone franche urbane (ZFU) che beneficiano di un regime di agevolazioni fiscali a favore delle piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica, prevista appunto dall'articolo 1, commi da 340 a 343 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificata dall'art. 2 commi 561, 562 e 563 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Possono beneficiare del regime di aiuti di cui alla presente notifica solo le imprese (individuali e società) che rispondono alla definizione comunitaria di piccole e micro-imprese, che iniziano una nuova attività economica in una ZFU tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 e che sono soggetti passivi d'imposta in Italia. La Commissione ha deciso di considerare l'aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Il comma in esame fissa alla data del 1° marzo 2010 il termine per la presentazione delle istanze da parte delle piccole e microimprese che hanno avviato una attività nelle zone franche urbane (istituite con le modalità di cui al comma 342) per l'erogazione del contributo a tal fine previsto dal comma 340 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007.

Conseguentemente al comma 341 sono state apportate diverse modificazioni, in sostanza sopprimendo la previsione della concessione di agevolazioni fiscali che vengono in pratica sostituite con la concessione di contributi, parametrati:

- all'imposta comunale sugli immobili dovuta, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
- all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un

¹⁴⁰ Delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009.

massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'ammontare è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. Il contributo di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Con la medesima *ratio* viene modificato il comma 341-*ter* dell'art. 1 della legge n. 296, laddove l'espressione "regime agevolativo" viene sostituito con "contributo".

Viene infine soppresso il comma 341-*quater* che prevedeva che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-*ter*.

Articolo 10 *(Istituti di cultura all'estero)*

1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 441, già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La disposizione, senza oneri aggiuntivi per l'erario secondo la relazione illustrativa, rende possibile la proroga di taluni incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero, già rinnovati per il secondo e ultimo biennio, in scadenza nei primi sei mesi del 2010. Si tratta degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 401 (*e non 441, come scritto nel decreto*) del 1990.

La proroga si rende necessaria - afferma la relazione - per assicurare la continuità della gestione di sedi particolarmente importanti nell'ambito dei rapporti culturali internazionali, superando l'attuale limite legislativo, che non consentirebbe un terzo incarico consecutivo.

Per rendere effettiva la proroga, si stabilisce altresì che, limitatamente agli incarichi prorogati, si deroga al limite di età previsto dalla legislazione vigente.

Si segnala che il numero corretto della legge citata è 401 e non 441.

Si ricorda che l'articolo 14 della legge n. 401 del 1990¹⁴¹ stabilisce che i direttori degli istituti sono nominati dal Ministro degli affari esteri fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all'area della promozione culturale, sentito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero. Ai sensi del comma 6 - che l'articolo in esame richiama - la funzione di direttore può essere conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione all'organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'articolo 168¹⁴² del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18¹⁴³, e

¹⁴¹ *Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.*

¹⁴² Il citato articolo 168 stabilisce che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso

successive modificazioni, sentito il parere della succitata Commissione. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta (limite che l'articolo in esame deroga), possono essere effettuate entro il limite massimo di dieci unità con le modalità di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dall'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

¹⁴³ *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.*

Ultimi dossier del Servizio Studi

175	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1820 "Nuove disposizioni in materia di aree protette"
176	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1397-B Legge di contabilità e finanza pubblica
177	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1167-A Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali - <i>Sintesi del contenuto</i>
178	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1880 "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"
179	Schede di lettura	Atto del Governo n. 154 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie"
180	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 591, 874, 970, 1387, 1579, 1905 in materia di università
181	Dossier	Atto del Governo n. 155 Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo"
182	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1790-B Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) - Il testo modificato dalla Camera
183	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 1880-A "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"
184	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1956 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
185	Documentazione di base	QATAR

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".